

CI.

TORNATA DEL 23 MARZO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Coordinamento dei due disegni di legge: « Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, Regie e pareggiate » (N. 128) e « Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali » (N. 205) — Udite le relazioni dei senatori Del Giudice e Dini, il Senato approva le proposte di coordinamento dell' Ufficio centrale — Presentazione di disegni di legge — votazione a scrutinio segreto — Inversione dell' ordine del giorno — Si discute il disegno di legge: « Norme circa la costituzione dei Gabinetti dei ministri e dei sotto-segretari di Stato » (N. 199) — Parlano nella discussione generale i senatori Astengo, dell' Ufficio centrale, Mariotti F., relatore, e Sonnino, presidente del Consiglio, ministro dell' interno — Chiusa la discussione generale, si approva l'art. 1 con un'aggiunta proposta dal Presidente del Consiglio, ministro dell' interno — All' art. 2 propongono emendamenti i senatori De Cupis e Serena, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno, e, dopo osservazioni dei senatori Cavasola e Mariotti F., relatore, si approva l'art. 2 con un emendamento proposto dal Presidente del Consiglio, ministro dell' interno — Senza discussione sono approvati gli altri articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto. — Raccomandazione del senatore Serena, accolta dal Presidente del Consiglio, ministro dell' interno — Il senatore Pisa svolge un' interpellanza al ministro dei lavori pubblici per conoscere il pensiero del Governo sul nuovo valico alpino orientale Italo-Elvetico, che si discuterà probabilmente in Svizzera nel mese corrente, per decidere la scelta fra lo Spluga e la Greina — Si chiude la votazione, quindi il senatore Pisa risponde il ministro dei lavori pubblici — Parla il senatore Cadolini; replica il senatore Pisa, e propone un ordine del giorno, che il ministro dei lavori pubblici accetta — Osservazioni dei senatori Casana, Adamoli e Cadolini in merito al proposto ordine del giorno, che il senatore Pisa, udite le dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, sostituisce con altro, che viene approvato — L'interpellanza è esaurita — Risultato di votazione — Il senatore Carta-Mameli svolge un'interpellanza al ministro dei lavori pubblici, sui provvedimenti che intende prendere allo scopo di soddisfare i legittimi reclami delle popolazioni della Sardegna e delle rappresentanze locali, perchè si ottenga un migliore e più utile servizio sulle strade ferrate esercitate dalla Compagnia Reale delle ferrovie Sarde — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Il senatore Carta-Mameli ne prende atto e l'interpellanza è esaurita.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno, ed i ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del tesoro.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto dalla Presidenza della Camera un messaggio, col quale si trasmettono al Senato i seguenti disegni di legge:

« Roma, 22 marzo 1906.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le seguenti proposte di legge, di iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella Seduta del 22 marzo 1906, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

1° « Modificazioni alla legge sulle agevolanze alle industrie che adoperano il sale e lo spirito »;

2° « Riabilitazione dei condannati ».

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. BIANCHERI ».

Questi due disegni di legge saranno trasmessi agli uffici.

Coordinamento dei seguenti disegni di legge:
« Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, Regie e pareggiate » (N. 126); « Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali » (N. 205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento dei due disegni di legge: « Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, Regie e pareggiate; — Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali ».

Siccome lo autorizza il regolamento, io domanderei al Senato che volesse dispensare dalla lettura di tutti gli articoli di questi due disegni di legge, di cui si deve fare il coordinamento, leggendo solo quegli articoli che sono in qualche parte modificati nella forma.

Se il Senato non si oppone, questa dispensa s'intende accordata.

Prego l'onorevole Del Giudice di voler dar lettura degli articoli in cui sono occorse modificazioni sul primo dei due disegni di legge.

DEL GIUDICE, *relatore*. L'Ufficio centrale, come ne ebbe facoltà dal Senato, ha proceduto al coordinamento del disegno di legge per lo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie nel modo seguente:

All'art. 2 dove si dice: « Richiesti dalla materia messa a concorso », si è detto: « richiesti dalla cattedra messa a concorso ».

PRESIDENTE. Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DEL GIUDICE, *relatore*. All'art. 3, in fine del secondo comma, dove si parla di professori titolari, si è detto « professori ordinari » per metter l'articolo in correlazione con la legge sulle « disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali ».

(Approvato).

DEL GIUDICE, *relatore*. Al quinto comma dello stesso art. 3, dove si parla di « Giunta per l'istruzione media » si è detto: « sezione del Consiglio superiore per l'istruzione media ». Al comma successivo dove ricorre la parola « Giunta » si è sostituita l'altra « Sezione ».

(Approvato).

DEL GIUDICE, *relatore*. All'articolo 4 si è trasfusa la parte sostanziale dell'articolo 20, che fu appunto formulato ed approvato dal Senato a complemento di questo articolo; di maniera che l'articolo 4 suonerebbe in questi termini: « In caso di prima nomina, i vincitori di un concorso che rifiutino le residenze loro offerte perdono il loro turno e passano in fine della graduatoria fine ad un nuovo concorso ».

(Approvato).

DEL GIUDICE, *relatore*. All'articolo 5, in fine dell'ultimo comma, si è sostituita alla parola « Giunta » l'altra « Sezione ».

(Approvato).

DEL GIUDICE, *relatore*. All'articolo 6, dopo il secondo comma, si è sostituito, come comma, l'articolo 20 aggiuntivo:

« Gli effetti di ciascun concorso speciale sono esauriti quando siano state fatte in base ad essa le nomine alle cattedre vacanti, per le quali il concorso fu aperto ».

(Approvato).

DEL GIUDICE, *relatore*. All'art. 7, al penultimo comma, dove si dice « di tale assegnazione si darà subito notizia alla Giunta per l'istruzione media », si è sostituita la frase « alla Sezione per l'istruzione media ».

(Approvato).

DEL GIUDICE, *relatore*. All'art. 10, alla voce « Giunta » si è sostituita la parola « Sezione »; così ancora all'art. 11, e all'art. 12.

(Approvato).

DEL GIUDICE, *relatore*. All'art. 14, nel secondo comma, dove era detto « gl' insegnanti muniti di titolo legale », si è fatta una lieve modificazione di forma, sostituendo « forniti » alla parola « muniti ».

(Approvato).

DEL GIUDICE, *relatore*. All'art. 15, al secondo numero, dove si parla di professori titolari, si è sostituito « ordinari e titolari » in parentesi.

(Approvato).

DEL GIUDICE, *relatore*. All'art. 16 vi è stata una trasposizione dei primi due commi. Il secondo è divenuto primo, e il primo è divenuto secondo.

Di più allo stesso primo comma, dove dice « i componenti di cui al n. 1° », si è modificato in questi termini: « i componenti della sezione di cui al n. 1° », ecc., aggiungendovi « dell'articolo precedente ».

(Approvato).

DEL GIUDICE, *relatore*. Negli ultimi due commi dello stesso articolo si è sostituita la voce « Sezione » a quella « Giunta ».

(Approvato).

DEL GIUDICE, *relatore*. L'art. 16 bis è divenuto art. 17.

Gli articoli 20 a) e 20 b) aggiunti sono stati soppressi, perchè trasfusi negli articoli corrispondenti.

Nelle disposizioni transitorie non c'è nessuna modificazione. Soltanto una modificazione di numero.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora passiamo al coordinamento dell'altro disegno di legge: « Disposizione sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali ».

Ha facoltà di riferire il senatore Diol, *relatore*.

DINI, *relatore*. Sono pochissime le modificazioni che proponiamo, per coordinare gli articoli di questo disegno di legge fra loro e con quelli della legge dello stato giuridico, sulla quale ha già riferito il mio collega Del Giudice.

La prima concerne il titolo. Si proporrebbe

di dire invece di « Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali », « Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie governative »; tenendo conto della denominazione introdotta per queste scuole nella legge sullo stato giuridico.

(Approvato).

DINI, *relatore*. L'art. 10 ha dovuto subire piccole modificazioni di forma.

La tabella B comprendeva gli stipendi e parte delle retribuzioni degli insegnanti. La tabella Z) che ora diventava C) era pure una tabella di retribuzioni; si è fatta tutta una tabella delle retribuzioni, dividendola in tre parti, per distinguere le varie retribuzioni ed in conseguenza l'art. 10 è stato leggermente modificato.

(Approvato).

DINI, *relatore*. All'art. 16 vi è una semplice mutazione di forma. Si sono cioè aggiunte al comma terzo le parole « i capi d'istituto » cioè il soggetto, modificando il periodo così: « i capi d'istituto hanno diritto », ecc., nella terz'ultima linea di quel comma.

(Approvato).

DINI, *relatore*. Nell'art. 25 è stato fuso l'articolo aggiuntivo ieri approvato, articolo che stabiliva come gli insegnanti titolari od effettivi prendano il nome di ordinari. L'articolo suona dunque così: « per gli effetti della presente legge gli attuali insegnanti titolari od effettivi prendono il nome di ordinari », continua poi come prima.

(Approvato).

DINI, *relatore*. Pure all'art. 16, dopo la cifra della popolazione scolastica necessaria perchè i capi degli istituti possano in dati casi essere in tutto o in parte dispensati dall'obbligo dell'insegnamento, si propone di sostituire alle parole: « compresi per le scuole normali quelli del Giardino d'infanzia »; le altre: « compresi per le scuole normali, quelli delle scuole annesses per comprendera tutti i casi ».

(Approvato).

DINI, *relatore*. Nel secondo comma dell'antico art. 34, che ora diventa 35 per essere divenuto il 31-bis articolo 32, dopo la parola ginasio vorrebbe soppressa la parola inferiore per comprendere bene tutti i titolari di quarta classe; e inoltre lo stesso articolo si propor-

rebbe di suddividerlo in due articoli che sarebbero il 35 e il 36.

L'art. 36 comincerebbe al penultimo comma dove dice: « gli attuali titolari compresi quelli *ad personam* ».

Però devo fare osservare che l'ultimo comma di questo articolo fu quello aggiunto ieri l'altro al Senato e riguardante la matematica nei ginnasi. Nello scriverlo qui in Senato riportandolo dall'antico 34 dell'Ufficio centrale furono dimenticati i reggenti e gli incaricati di ruolo che l'Ufficio centrale aveva dapprima inclusi nella tabella A insieme agli altri. Fu dunque un errore materiale, e ora vi sono stati aggiunti anche quelli. Il secondo comma di questo articolo sarebbe quindi così concepito:

« I titolari di matematica dei ginnasi delle classi 1^a, 2^a, 3^a avranno rispettivamente gli aumenti di stipendio di L. 150, L. 150, L. 100; quelli di 4^a classe, i reggenti e gli incaricati di ruolo lo avranno di L. 200; e ciò senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli articoli 26, 27, 30, 31, 32 e 33 ».

(Approvato).

Altre piccole modificazioni riguardano la nuova distinzione delle tabelle con lettere diverse, leggerissimi cambiamenti di pura forma per qualche cambiamento di parola per metterla più propria e simili, e non mi pare che sia il caso che io mi fermi a enumerarle.

PRESIDENTE. Questi due disegni di legge saranno or ora votati a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, l'uno per « Modificazioni alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, relativa alla costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova », e l'altro, già approvato dalla Camera dei deputati, per « Disposizioni relative alla navigazione del Tevere fra Roma ed il mare ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge riguardanti gli insegnanti delle scuole medie.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe ora lo svolgimento di due interpellanze, una del senatore Pisa e l'altra del senatore Carta-Mameli al ministro dei lavori pubblici, ma, essendo presente nell'aula il Presidente del Consiglio, pregherei il Senato di voler consentire che s'invertisse l'ordine del giorno e si procedesse prima alla discussione del disegno di legge: « Norme circa la costituzione dei Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato ».

Se non vi sono opposizioni, questa proposta si intende approvata.

Discussione del progetto di legge: « Norme circa la costituzione dei Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato » (N. 199).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 199).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Ogni ministro ed ogni sottosegretario di Stato ha facoltà di costituirsi un gabinetto, il cui personale non può eccedere il numero:

a) per il ministro:

un capo di gabinetto;

due funzionari amministrativi o di ragioneria di cui uno solo con grado superiore a quello di segretario;

quattro impiegati d'ordine di cui uno solo con grado di archivista;

b) per il sottosegretario di Stato:

due funzionari amministrativi o di ragioneria di cui uno solo con grado superiore a quello di segretario che fungerà da capo;

tre impiegati d'ordine di cui uno solo con grado di archivista.

Al gabinetto della Presidenza del Consiglio sono applicabili le norme della presente legge relativa ai singoli ministri.

ASTENGO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *dell'Ufficio centrale*. L'ufficio, che mi aveva nominato commissario, veramente mi aveva dato l'incarico di portare delle modificazioni anche più rigorose al progetto di legge approvato dalla Camera; ma, nell'intendimento di condurre la legge in porto e di rimediare agli enormi abusi che da tanti e tanti anni si verificavano nei gabinetti, che l'onor. Mariotti un giorno qualificò *brigantaggio nell'amministrazione*, io ho passato sopra, e ho accettato la legge come era stata approvata dalla Camera dei deputati. Tuttavia, studiandola meglio, ci siamo trovati d'accordo col Presidente del Consiglio che questa legge, come fu approvata dalla Camera, ha bisogno di qualche modificazione per renderla più razionale. Ed io accetto di rimandarla alla Camera, perchè mi affido che l'onor. Sonnino, nel quale ho la maggiore fiducia, non vorrà che questa legge sia trascinata in lungo, e troverà modo di condurla a termine.

L'onor. Sonnino disse che per lui era un obbligo morale applicare sin d'ora il progetto di legge approvato dalla Camera; lo disse anche il suo predecessore, il quale poi fece il contrario.

Mi rammento anche di aver letto nei resoconti della Camera che quando lo rimproverarono di questa inosservanza rispose: « Ho esercitato un diritto ». Ma allora era inutile che prima assicurasse che si sentiva in obbligo di coscienza di applicare senz'altro il progetto.

È necessario che esso sia presto convertito in legge, perchè l'onor. Sonnino, meglio di chicchessia, sa gli enormi abusi che ci sono stati da trenta anni a questa parte. Io, vecchio funzionario, potrei citare a centinaia i favoritismi che si son fatti; gente bocciata negli esami che ha trovato modo, passando per i Gabi-

netti, di scavalcare anche quelli che sono entrati nell'amministrazione per la porta aperta dei concorsi e degli esami.

È ora di finirlo, perchè oramai nel personale dei funzionari dello Stato è entrato lo scelticismo. Questa legge, così com'è concordata, io l'accetto, sebbene non trovi giusto il numero eguale, per tutti i Ministeri, degli impiegati addetti ai Gabinetti. Non mi pare giusto, per esempio, che il Ministero dell'interno abbia tanti impiegati di Gabinetto quanti altri Ministeri che, evidentemente, hanno bisogno di minor numero d'impiegati.

Il ministro dell'interno ha degli affari riservatissimi, di vero Gabinetto; quindi avrei voluto che ci fosse qualche distinzione tra Ministero e Gabinetto; ma, siccome nella legge è detto che ciascun Ministero « non potrà eccedere », io confido che l'onor. presidente del Consiglio richiamerà i suoi colleghi a tenersi nei limiti più ristretti per il numero degli impiegati chiamati al Gabinetto.

È bene ricordare che gli impiegati del gabinetto hanno un doppio stipendio. Una volta questo non era accordato; anch'io ho appartenuto ai gabinetti, sei o sette lustri or sono, e nessuno mi ha dato mai un doppio stipendio. Allora non si davano pel maggior lavoro che 300 o 400 lire all'anno o una croce di cavaliere; oggi invece, oltre al doppio stipendio, si ottengono promozioni straordinarie, scavalcando i colleghi che fanno il loro dovere egualmente.

Avrei inoltre bisogno di un chiarimento dal Presidente del Consiglio. Il progetto di legge si occupa soltanto dei gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato, ma non dei gabinetti dei direttori generali. Nel passato i direttori generali non avevano che un semplice segretario particolare, mentre ora in qualche Ministero i direttori generali (mi dicono) si sono formati dei gabinetti anche più numerosi di quelli dei ministri. Vorrei sapere se (come si dice volgarmente, *fatta la legge, si è pensato alla malizia*) il Governo intenda di richiamare i direttori generali dei vari Ministeri a non abusare nel numero dei loro impiegati di gabinetto; poichè, soprattutto, è un danno che si produce all'erario dello Stato per i soprassoldi che sono dati anche agli impiegati dei Gabinetti dei direttori generali.

Spero che il Presidente del Consiglio mi vorrà dare affidamento che impedirà questo abuso. E non ho altro a dire.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per quanto dipende da me, posso prendere subito l'impegno che farò ogni maggior sforzo perchè questa legge, dopo che sarà approvata dal Senato, sia presentata ed approvata con la maggior sollecitudine dalla Camera.

È evidente la mia buona volontà, poichè il primo atto del presente Gabinetto, nella prima sua seduta di Consiglio dei ministri, è stato di deliberare intorno a questo disegno, che si è considerato fin d'allora non come semplice progetto, ma come legge.

Qualche distinzione tra Ministero e Ministero sarebbe equa; però io non propongo oggi di fare modificazioni in proposito, perchè non mi paiono veramente necessarie. Le indicazioni del progetto sono del resto indicazioni di massimi. Non è detto che Ministeri che hanno bisogno di un Gabinetto meno numeroso debbano raggiungere i limiti estremi; e avviene di fatto che non tutti i Ministeri li hanno raggiunti: cito ad esempio il mio collega del Tesoro, che ha un personale inferiore a quello che potrebbe avere.

Indubbiamente il Ministero dell'interno è quello che ha maggiori esigenze per un Gabinetto numeroso. Io però non ho voluto far proposte nel senso di allargare il personale di questo Gabinetto, perchè essendovi anche il Gabinetto della Presidenza del Consiglio, il personale dei due Gabinetti riunito può essere sufficiente a tutto il servizio che occorre.

Soltanto propongo alla Commissione un'aggiunta all'ultimo comma, aggiunta che risponde allo spirito della legge stessa.

Poichè c'è un decreto il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Ufficio di segreteria composto da 4 impiegati, vorrei che risultasse chiaro dalla legge stessa che il personale di questo Ufficio di segreteria è compreso nei limiti del Gabinetto.

Non si tratta insomma di istituire un Gabinetto in più: e per render chiara la cosa sarebbe opportuno che dopo le parole: « al Gabinetto

della Presidenza del Consiglio sono applicabili le norme della presente legge relativa ai singoli ministri », si aggiungesse la frase: « compreso nel numero complessivo degli impiegati il personale facente parte della segreteria ». Non cito il decreto poichè in una legge non è bene citarlo, ma ancorchè si mutasse il decreto, il numero complessivo resterebbe sempre fissato.

Quanto all'osservazione fatta intorno ai Gabinetti dei direttori generali, io esaminerò la questione: tutti gli abusi non si possono subito riparare. Vi possono essere anche speciali ragioni per qualche Gabinetto; ma ad ogni modo prometto al Senato che farò il possibile per limitare od anche per rendere impossibili gli abusi. (*Approvazioni*).

MARIOTTI F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI F., *relatore*. Il progetto di legge, presentato al Senato dal Ministero passato, è stato emendato in parecchie parti, per chiarirne meglio le disposizioni. Quanto all'aggiunta proposta dal Presidente del Consiglio, noi l'accettiamo concordemente, poichè si tratta di far rispettare la legge, anche per la parte che si attiene al Gabinetto della Presidenza.

Ma all'art. 2, invece di dire che il personale del Gabinetto del sottosegretario di Stato deve essere scelto tra i funzionari dei rispettivi Ministeri, abbiamo creduto meglio di dire « della rispettiva amministrazione » potendosi chiamare, a giudizio del ministro, qualcuno dell'amministrazione provinciale.

Era nato il dubbio se la persona estranea all'amministrazione potesse essere il capo del Gabinetto: veramente l'articolo non consentiva questo. Ma in ogni modo, per levare il dubbio, si è detto che « il capo di Gabinetto può essere scelto tra gl'impiegati degli altri ministeri, ma non tra persone estranee alla pubblica amministrazione ». Abbiamo tolte le parole « oltre il capo di Gabinetto », perchè da queste parole era nato il dubbio; abbiamo lasciato il resto come stava.

L'ultima disposizione del progetto ministeriale era una disposizione transitoria, ma questa non ha più luogo dopo il transito del Ministero, che l'aveva proposta,

Ora non rimane all'Ufficio centrale che raccomandare questa legge, ricordando che sono

stati fatti quattro progetti di essa per togliere gli abusi, abusi che in parte si deplorano non soltanto in Italia, ma anche altrove.

Io rammenterò la relazione che fece il ministro Carmine allora relatore della legge. Egli aveva detto che in Francia c'erano altresì questi abusi che si deplorano in Italia, e citava il passo di uno scrittore. Ma vi è un'altra testimonianza anche maggiore, ed è curiosa. Nel gennaio scorso si discuteva in Francia il bilancio dell'interno, ed un deputato deplorò appunto in questa circostanza il gran numero degli impiegati adetti ai Gabinetti; insomma lo stesso inconveniente che si verificava in Italia. Però aggiunse: *Stamane leggendo un giornale, ho visto che ogni Gabinetto non può avere che un capo di Gabinetto con pochi funzionari. Io quindi, soggiungeva, non aveva ragione di lamentarmi di questo inconveniente che succede in Francia. Ma mi sono presto accorto dell'errore, quando, finita la lettura, vidi che ora una corrispondenza da Roma*.

Quel deputato sperava che la Francia imiterebbe l'Italia.

Io spero che il Senato darà il massimo favore, dopo tante interpellanze e dopo tanti progetti, a questo disegno di legge, il quale ripara a mali che fortunatamente non si sono verificati in tutti quanti i Ministeri, ma soltanto in alcuni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Nessuno può essere chiamato all'ufficio di gabinetto di un ministro o di un sottosegretario di Stato se non è impiegato di ruolo dello Stato.

Il personale aggregato al capo di gabinetto del ministro o del sottosegretario di Stato deve essere scelto fra i funzionari della rispettiva amministrazione.

Il capo di gabinetto può essere scelto tra gli impiegati di altri Ministeri ma non fra persone estranee alla pubblica Amministrazione.

Delle altre persone addette al gabinetto una soltanto può essere scelta fra impiegati di altri Ministeri o anche eccezionalmente fra persone

estranee alla pubblica Amministrazione, ma in questo ultimo caso senza acquistare diritto alcuno a nomina d'impiegato od a pensione.

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. Chiedo la parola per una modificazione di forma.

Dico di forma perchè credo nel concetto di essere d'accordo con coloro che hanno redatto questo articolo. Tuttavia, propriamente di forma non è, ma piuttosto di logica, o, se meglio piace, di tecnica legislativa.

La mia osservazione cade sulle ultime parole di questo articolo ove è detto: « Delle altre persone addette al gabinetto una sola può essere scelta fra impiegati di altri Ministeri, e anche eccezionalmente tra persone estranee alla pubblica amministrazione, *ma in questo ultimo caso senza acquistare diritto alcuno a nomina d'impiegato o a pensione* ».

Il concetto risultante da queste ultime parole parrebbe essere questo, che, cioè, quegli che è estraneo all'amministrazione e chiamato a far parte di un Gabinetto non possa per questo fatto acquistare titolo per essere poi nominato impiegato e molto meno possa acquistare diritto a pensione.

Ora io dico: siccome la nomina a impiegato e il diritto a pensione son cose disciplinate da leggi le quali non possono essere cambiate, il dire, come è detto nel progetto di legge « *ma in questo ultimo caso senza acquistare diritto alcuno, ecc.* », potrebbe parere addirittura un fuori luogo, specie quando si pensi che con questa legge, la quale, se non di luglio, è dell'11 giugno 1897, è stata perfino disciplinata la nomina degli impiegati straordinari i quali attualmente non possono essere che avventizi; e queste nomine vanno pure regolate con rigorose formalità. A queste parole pertanto io sostituirò le altre, che portano un ben diverso pensiero: *le quali non perciò acquisteranno qualità d'impiegato*; il che non è cosa inutile a dichiarare, perchè dal momento che con una legge si ammette che persone estranee all'amministrazione possano esser chiamate a far parte dell'ufficio di un gabinetto, non sarebbe tanto strano il ritenere, se esplicitamente non lo si dichiarasse, che questo fatto valesse nomina all'impiego.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-006 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1906

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che ci sia qualche utilità di fatto anche a parlare della esclusione di qualsiasi titolo a pensione, poichè, dopo un certo numero di anni, può avvenire che una di queste persone sia poi nominato impiegato — e non v'è nulla che lo vieti — ebbene, qui espressamente è detto che il servizio prestato nei gabinetti anteriormente non dà alcun titolo, non deve essere computato negli anni di servizio agli effetti della pensione.

Credo che ciò sia di qualche utilità, perchè troppo facilmente poi si invocano questi servizi prestati allo Stato, e si son viste delle leggi fatte a posta per straordinari, per funzionari provinciali, in cui si invocano questi servizi come titolo ad aumentare la pensione. Non sarà superfluo quindi ripetere questa esclusione di ogni titolo per la pensione. Del resto mi pare che le due formole dicano la stessa cosa. Se la proposta fosse semplicemente di sostituire la parola « titolo » a « diritto » non avrei nulla da obiettare.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Mi accorgo di non essere stato punto felice nell'esprimere il mio pensiero. La proposta che io faceva non tendeva già a togliere soltanto dalla espressione adoperata nella redazione dell'articolo, la menzione della pensione, della quale anzi io esplicitamente non parlai, ma tendeva a correggere l'espressione del pensiero.

Mi rincresce di ripetermi; ma poichè non ebbi la fortuna di farmi comprendere, mi conviene pur farlo. Qui si dice: « ma in quest'ultimo caso, senza acquistare diritto alcuno a nomina di impiegato o a pensione ». Ora io dico, siccome la nomina a impiegato è regolata da leggi, le quali certo non possono ritenersi derogate solo per il fatto che un individuo sia chiamato a prestar servizio in un gabinetto, parrebbe che tutto questo inciso, con cui termina l'articolo fosse inutile. Se non che ho detto, credo che il pensiero sia stato questo, che si sia voluto escludere che, cioè, per il solo fatto che uno sia stato chiamato a prestare servizio in un gabinetto, acquisti, per questo, titolo legale allo impiego; ed allora mi pare che questo

inciso sarebbe meglio esprimerlo così: « le quali non perciò acquisteranno qualità di impiegato ».

Quanto poi al diritto a pensione, in verità non comprenderei che si potesse acquistare diritto a pensione, senza la qualità di impiegato; e per conseguenza, esclusa la qualità di impiegato, sarebbe escluso quel diritto come conseguenza. Ma, ripeto, l'osservazione mia non cade propriamente sulla parola pensione considerata a sè, come diritto speciale, cade piuttosto sulla forma con cui il pensiero è espresso; e dico che mi pare preferibile la forma che io proporrei per la ragione che è più ragionevole il pensare che si voglia escludere che il solo fatto che un individuo sia chiamato a prestare il servizio in un gabinetto, possa equivalere a nomina di impiegato, che non l'altro che per aver prestato servizio si acquisti diritto ad essere nominato impiegato. E dissi in principio esser questione di forma, in questo senso che la mia proposta tende a sostituire una formula ad un'altra; ma il cambiamento non è vuoto di significato e la mia proposta non è di forma nuova, poichè racchiude in sè un pensiero veramente diverso.

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Vorrei pregare l'onorevole Presidente del Consiglio di accettare l'emendamento del senatore De Cupis. Evidentemente l'ultimo inciso dell'articolo in questione si riferisce alle persone estranee all'Amministrazione che eccezionalmente possono essere chiamate a far parte di un Gabinetto. Ora l'emendamento del senatore De Cupis mi sembra che esplicitamente il concetto della legge, e però, ripeto, io prego il Presidente del Consiglio di accettarlo. Si potrebbe invece di « diritto alla nomina » dire « titolo alla nomina », ma, in ogni caso, l'articolo, per essere più chiaro, dovrebbe essere così formulato: « Fra persone estranee alla pubblica Amministrazione, le quali non acquisteranno perciò titolo alcuno a nomina d'impiegato, od a pensione ».

CAVASOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Tra le due formole io credo più radicale e per conseguenza più assicurativa per noi, che desideriamo tutti di escludere la possibilità di abusi, quella dell'Ufficio centrale.

Appunto perchè si tratta delle persone estraneo all'amministrazione chiamato per eccezione ai gabinetti dei ministri, io credo che esista un pericolo assai maggiore di quello che non ha intraveduto l'onor. De Cupis e creduto già impedito dalle leggi ordinarie che regolano l'ammissione degli estranei nell'amministrazione dello Stato.

Onor. De Cupis; nessuno potrà in base a questo articolo, anche senza l'aggiunta della quale discutiamo, essere nominato applicato di ultima categoria o sottosegretario; ma bene potrà il ministro dell'interno mandar l'estraneo a reggere una Prefettura. Ed è appunto per questa possibilità che sta bene dichiarare nella legge, che l'essere chiamato a far parte di un gabinetto, non conferisce all'estraneo titolo a nomina d'impiegato.

Io mi preoccuperei meno della possibilità che l'estraneo fosse nominato sottosegretario, di quanto mi preoccupo della possibilità che esso sia nominato prefetto o consigliere di Stato. Quindi ritengo che la forma adottata dall'Ufficio centrale sia molto più sicura e precisa, e precluda il campo a quegli abusi che sono i maggiori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io sono d'accordo col senatore Cavasola. Qui la formula si potrebbe ritenere anche superflua perchè è evidente che la sola nomina di una persona estranea a far parte di un Gabinetto non crea un impiegato, nè gli dà un titolo legale; si tratta piuttosto di un consiglio che dà il legislatore al ministro, il quale abbia nominato un estraneo a far parte del Gabinetto, di non considerare questa nomina quale un titolo per giustificare la sua nomina ad un impiego; anzi, diciamolo chiaramente, è un titolo in senso opposto. Questa è la verità, e non c'è altro modo di dirla se non con una frase di questo genere; vale a dire che la nomina di una persona estranea a far parte del Gabinetto non conferisce titolo ad essere nominato impiegato. Però non esclude in modo assoluto, in certi casi estremi, che si possa nominarlo Consigliere di Stato od altro. Soltanto si consiglia di non farlo, se non nei casi in cui vi sia evidentemente l'utile per la cosa pubblica.

Perciò io credo che si potrebbe accogliere la

proposta, che mi sembra media, del senatore Serena, e dire: « Ma in quest'ultimo caso non acquistano perciò titolo alcuno a nomina d'impiegato o a pensione ».

Questa formula mi pare che traduca, su per giù, quello che ha detto l'onorevole Serena; e si dà il significato vero a questa aggiunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serena.

SERENA. L'onor. Cavasola crede che vi sia dissenso tra l'Ufficio centrale ed il senatore De Cupis. Qui non c'è dissenso sulla sostanza, ma solo sulla forma. Indubitatamente l'ultimo inciso si riferisce alle persone estranee all'amministrazione che, eccezionalmente, possono essere chiamate a far parte dei Gabinetti. Ora l'ultimo inciso dell'articolo dice così:

« Il capo di gabinetto può essere scelto tra gl'impiegati di altri Ministeri ma non fra persone estranee alla pubblica Amministrazione.

« Delle altre persone addette al gabinetto una soltanto può essere scelta fra impiegati di altri Ministeri o anche eccezionalmente fra persone estranee alla pubblica Amministrazione, ma in questo ultimo caso senza acquistare diritto alcuno a nomina d'impiegato od a pensione ».

È ciò che vuole che si dica il senatore Cavasola; ma è pur quello che noi vogliamo, dicendo: « Fra persone estranee alla pubblica Amministrazione le quali perciò non acquistano titolo alcuno a nomina d'impiegato, od a pensione ».

Mi pare quindi che diciamo tutti la stessa cosa; ma la forma proposta dal senatore De Cupis a me sembra che sia preferibile, perchè chiarisce meglio il concetto che ha avuto il Ministero, l'Ufficio centrale e tutti quelli che hanno parlato su questo articolo.

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. A me rincresce insistere su una questione troppo piccola, per stancarvi sopra la pazienza del Senato; tanto più che lo stesso onor. Presidente del Consiglio diceva che l'ultimo inciso avrebbe potuto essere tolto, senza che per questo, nella sua sostanza, la disposizione venisse a mancare di qualche cosa del suo contenuto; e questa è la miglior prova della giustezza delle mie osservazioni, poichè io dico appunto che quest'ultimo inciso, così com'è, non è necessario. Ma sono obbligato a

rispondere alle osservazioni fatte dal senatore Cavasola, osservazioni che io, fino ad un certo punto, avrei potuto esser disposto ad accettare, quando l'articolo di legge fosse rimasto tal quale è venuto al Senato dalla Camera dei deputati. Ma l'onor. Cavasola non ha avvertito che in quest'articolo c'è una modificazione molto importante, perchè, mentre nell'articolo qual è venuto al Senato dalla Camera, si permetteva che il Capo di gabinetto potesse essere scelto fra persone estranee, ora colla dizione attuale questo non è più permesso. Ed allora, quali sono queste persone estranee che possono essere ammesse a far parte del gabinetto? Quelle che sono chiamate a fungere, per quegli impiegati che potrebbero essere tolti dall'amministrazione in qualità di ragionieri o segretari.

Ora domando io al senatore Cavasola se è mai possibile temere il pericolo che uno di questi sia fatto prefetto o consigliere di Stato?...

CAVASOLA. Perchè no?

DE CUPIS... Tutto è possibile, ma domando se è fra quelle cose che ragionevolmente si possono temere, e nelle quali perciò conviene che soccorra la prudenza del legislatore. A me pare che il concetto che si rileva da questa disposizione sia questo, che questi impiegati che si adoprano per le funzioni del Gabinetto, non in qualità di capi di Gabinetto, ma in qualità di segretari e magari anche di scrivani, non possano per questo fatto dell'essere stati nominati al Gabinetto, acquistare precisamente qualità di segretari o di scrivani nell'amministrazione. E se questo è il concetto che si rileva dall'insieme della disposizione, allora francamente l'osservazione che io facevo poc' anzi in principio, ritorna nel suo valore, e mi pare che su per giù, da molti, si consenta che la formola da me proposta risponda meglio al pensiero della legge.

Ho detto poi che *fino ad un certo punto* avrei potuto accettare le sue osservazioni anche nella non vera ipotesi nella quale dovrebbero trovare fondamento, perchè io vorrei pur domandare all'onor. Cavasola se egli creda sul serio che quelle parole abbiano proprio virtù di fare che un ministro dell'interno non possa nominare un Consigliere di Stato o un Prefetto, in tale persona che abbia appartenuto al suo Gabinetto. E guardi che la dizione della legge nemmeno si presterebbe a questo, certo nobile ma forse

vano proposito, perchè essa è tale da toglier luogo alla *pretesa* di un impiego, ma da non toglier nulla alla facoltà del ministro. Vi si dice infatti che la persone estranee all'Amministrazione non acquisteranno diritto alcuno a nomina d'impiegato o a pensione; esse dunque non potranno pretendere a tale nomina; ma il ministro può darla; e dico può darla, riferendomi a quelle nomine, cui accennava l'onorevole Cavasola, le quali, non disciplinate da particolari norme, sono nella libera facoltà del ministro.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto la dizione proposta dal senatore Serena, la quale però non mi pare assolutamente conforme a quella del senatore De Cupis, anzi diversifica essenzialmente circa la nomina o non nomina degli impiegati. Mi pare che quella del senatore Serena raggiunga interamente gli scopi a cui miriamo tutti, cioè di escludere che il far parte del Gabinetto di un ministro possa facilitare alla stessa persona la nomina ad impiegato. L'osservazione ultima fatta dal senatore De Cupis non mi pare che regga in tutti i casi; poichè si parla della possibile nomina di un estraneo a segretario particolare e questi può essere persona degnissima, tale da essere benissimo nominato anche Consigliere di Stato. Dunque io credo che la formola che dice « o anche eccezionalmente persone estranee alla pubblica amministrazione, le quali per ciò non acquistano titolo alcuno a nomina di impiegato, od a pensione », basti a raggiungere tutti quegli scopi cui miriamo, cioè di evitare possibili abusi.

PRESIDENTE. Il senatore De Cupis insiste nella sua proposta?

DE CUPIS. Non è questione di insisterci troppo. Se pare che la dizione soddisfi, tal sia. Io naturalmente non mi persuado, perchè ci vedo un concetto diverso.

MARIOTTI F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI F., *relatore*. La proposta fatta è quella di dire apertamente che le persone estranee non acquistano titolo alcuno a nomina di impiegato od a pensione. Io credo che questa disposizione sarà molto utile, perchè non è

nuovo il caso; anzi disposizioni speciali si sono fatte apposta in molti organici dello Stato; l'ultimo articolo delle quali era sovente questo: « per la prima esecuzione di questo organico il ministro sarà libero di scegliere chi vuole ». E perchè ciò non si debba più consentire, ci pare utile la concordata disposizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, io debbo porre ai voti due proposte di modificazione a questo articolo. L'una del senatore De Cupis, il quale vorrebbe aggiungere...

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. Io ho proposto quello che mi pareva adatto a correggere una disposizione che seguito a ritenere impropria, ma non intendo di insistervi.

PRESIDENTE. Poichè il senatore De Cupis non insiste nella sua proposta, a me non rimane che leggere il testo dell'articolo concordato per porlo ai voti.

Art. 2.

Nessuno può essere chiamato all'ufficio di gabinetto di un ministro o di un sottosegretario di Stato se non è impiegato di ruolo dello Stato.

Il personale addetto al gabinetto del ministro o del sottosegretario di Stato deve essere scelto fra i funzionari della rispettiva amministrazione.

Il capo di gabinetto può essere scelto tra gl'impiegati di altri Ministeri ma non fra persone estranee alla pubblica Amministrazione.

Delle altre persone addette al gabinetto una soltanto può essere scelta fra impiegati di altri Ministeri o anche eccezionalmente fra persone estranee alla pubblica Amministrazione. In quest'ultimo caso la persona nominata non acquista diritto alcuno a nomina d'impiegato od a pensione.

MARIOTTI F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI F., *relatore*. In questo articolo, al comma primo, è detto: « Nessuno può essere chiamato all'Ufficio » ecc., e invece all'ultimo comma si dice: « la persona nominata non acquista ecc. ».

Ora per mettere d'accordo quest'ultimo comma con il primo, si propone dire: « la persona chiamata non acquista » ecc.

PRESIDENTE. Sta bene.

Coloro che approvano questo articolo secondo con la lieve modificazione di forma proposta dal relatore, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Le nomine alle varie cariche dei gabinetti saranno fatte mediante decreti Reali, nei quali dovrà essere stabilita la misura del compenso mensile straordinario da accordarsi ai nominati, che non potrà in niun caso eccedere la metà dell'importo dell'indennità cui tali funzionari avrebbero diritto, secondo il loro grado, se si recassero in missione, in virtù del Regio decreto 14 settembre 1862, n. 840; quanto alla persona estranea alla pubblica Amministrazione, che venisse chiamata a far parte dei gabinetti, la retribuzione non potrà eccedere quella corrispondente al grado di segretario di prima classe nel medesimo Ministero, colla rispettiva indennità di missione. Nessun'altra retribuzione potrà essere concessa agli impiegati dei gabinetti nè per compenso di lavori straordinari, nè per gratificazioni od altro qualsiasi titolo.

(Approvato).

Art. 4.

I gabinetti attendono alla corrispondenza privata, collaborano all'opera personale del ministro o del sottosegretario di Stato, ma non possono intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi, nè sostituirsi agli stessi.

(Approvato).

Art. 5.

I funzionari addetti ai gabinetti non possono, sia durante tale incarico, sia all'atto che ne cessano, passare da un'Amministrazione all'altra, nè dal ruolo al quale appartengono a un altro ruolo dello stesso Ministero. I funzionari medesimi possono soltanto ottenere quelle promozioni o quelle nomine cui hanno titolo ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti nel proprio uso.

(Approvato).

Art. 6.

I funzionari che anteriormente alla promulgazione della presente legge furono addetti ai gabinetti o che coprirono cariche consimili e che, durante tale incarico o al cessare del medesimo, vennero, con promozione, trasferiti in un ruolo diverso di quello di loro provenienza, anche se dipendente dallo stesso Ministero, non potranno ritornare nel loro ruolo di origine, se non riprendendo il grado, l'anzianità ed il posto di ruolo che avrebbero se fossero rimasti nell'Amministrazione alla quale già appartenevano.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

SERENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Prendo occasione dalla discussione di questo disegno di legge per rivolgere una preghiera all'onor. Presidente del Consiglio dei ministri.

I timori manifestati dal senatore Cavasola sono fondati; il suo desiderio di non volere che a certi alti uffici dello Stato sieno chiamati alcuni individui, solo perchè hanno fatto parte dei Gabinetti dei ministri, è un desiderio giustissimo; ma il senatore Cavasola converrà con me, che non è con questa legge che il suo desiderio poteva essere soddisfatto.

Io quindi mi limito a pregare il Presidente del Consiglio, perchè voglia dirmi se, in una riforma più o meno prossima dei nostri istituti amministrativi, egli intenda di disciplinare la nomina a certi alti uffici dello Stato, e a quelli specialmente accennati dall'onor. Cavasola.

Se ai giovani, che dopo aver compiuti i loro studi si presentano a concorsi spesso difficilissimi per avere un impiego di 100 lire al mese, noi richiediamo la laurea in giurisprudenza e tanti e tanti altri requisiti, è giusto, mi pare, che anche per questi alti uffici si stabiliscano alcune indispensabili condizioni di capacità, o almeno che si stabiliscano le categorie di persone fra cui dovrebbero essere scelti, per esempio, i consiglieri di Stato, i prefetti del Regno, ecc.

Così soltanto, e con una nuova legge, si potrà ottenere quello che giustamente desidera il senatore Cavasola.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In via generica accetto la raccomandazione del senatore Serena, però non posso dire in questo momento se tali criteri si possano applicare a tutti gli uffici compresi nei nostri istituti.

Riguardo al Consiglio di Stato, io son perfettamente d'accordo col senatore Serena, che si dovrebbero determinare alcune categorie di persone, dalle quali non si dovrebbe poter derogare nella scelta, e credo che in un tempo non lontano potrò presentare, se sarò ancora a questo posto, un progetto in proposito al Parlamento.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Pisa al ministro dei lavori pubblici per conoscere il pensiero del Governo sul nuovo valico alpino orientale Italo-Elvetico, che si discuterà probabilmente in Svizzera nel mese corrente, per decidere la scelta fra lo Spluga e la Greina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca « lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Pisa al ministro dei lavori pubblici per conoscere il pensiero del Governo sul nuovo valico alpino orientale, italo-elvetico, che si discuterà probabilmente in Svizzera nel mese corrente, per decidere la scelta fra lo Spluga e la Greina ». L'onor. Pisa ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

PISA. La competenza eccezionale dell'onorevole Carmine in materia ferroviaria e la cognizione sua piena dell'argomento intorno a cui si svolgè la mia odierna interpellanza mi esime dal darle quello sviluppo più ampio che meriterebbe e mi consente nell'adempimento di un dovere di chiedere al Senato soltanto il tempo necessario per chiarire quest'argomento medesimo che implica gravissimi interessi dell'economia nazionale.

Già da circa 40 anni, allorchè si discusse per il primo valico alpino Italo-Svizzero, attrassero l'attenzione dei tecnici oltre il Gottardo, lo

Spluga e il Lucomagno. Che se, disgraziatamente, fu prescelto per l'esecuzione il valico del Gottardo contrariamente ai nostri maggiori interessi e con contributo pecuniario soverchio e sproporzionato a quello della Germania e della Svizzera, si dovette ad un cumulo di circostanze sfavorevoli per il nostro paese allora politicamente ed economicamente, in confronto d'oggi, quasi adolescente.

Ma mi guarderò dall'addentrarmi in questo argomento che ormai è passato alla storia, per poter procedere più spedito.

Fatto sta che col Gottardo si è soddisfatto solo in piccola parte, e in modo non interamente soddisfacente agli interessi italiani, agli interessi dei nostri traffici internazionali. E ciò spiega il nuovo valico del Sempione ormai ultimato, la di cui inaugurazione sarà festeggiata solennemente in breve a Milano; e ciò spiega la risurrezione, la chiamerò così, dello Spluga in occasione della discussione sul nuovo valico alpino orientale Italiano-Elvetico, che è già stato dibattuto in alcuni dei Cantoni Svizzeri, e probabilmente sarà pure portato alle deliberazioni del Consiglio federale dell'amica e vicina nazione.

Dai meno competenti in questo argomento non facile dei valichi ferroviari alpini e in mancanza ancora di quel preconizzato osservatorio ferroviario più volte accennato in Italia e non mai finora iniziato, potrà sembrare strano, potrà destare certamente meraviglia l'idea che compiuto il Gottardo e compiuto ultimamente il valico del Sempione vi debba ancora essere occasione di pensare ad un nuovo valico alpino Italo-Elvetico. Eppure basta gettare uno sguardo soltanto sulla nostra frontiera alpina per convincersi che anche questa ripresa del nuovo valico alpino Italo-Elvetico è ragionevolissima e corrisponde ai nostri grandi interessi, agl'interessi dell'intera nazione.

E infatti dal valico del Sempione a quello della Pontebba, per circa 500 chilometri, noi non abbiamo altro valico che possiamo chiamare proprio nazionalmente, che quello del Sempione. Per il Gottardo noi dipendiamo in gran parte dall'interesse svizzero, e per il Brennero dall'interesse austriaco. Infatti per il Gottardo basta riflettere che la linea si protende per 120 chilometri al sud delle Alpi fino a Chiasso, da una parte, e per oltre 90 fino

a Pino dall'altra, sul territorio elvetico; e dipendiamo dalla tolleranza austriaca per il Brennero, perchè il Brennero s'incunicola per 170 chilometri nel territorio geograficamente italiano su terreno che è a rotaie austriache per comunicare con l'Europa centrale. Nè ciò basta ancora, se si riflette che gli Austriaci, doverosamente [pei loro interessi, hanno già adoperato tutti gli artifizii delle loro tariffe per deviare al porto di Trieste ciò che sarebbe di pertinenza di Venezia e di altri nostri porti.

Ma vi ha di più ancora; incontrando spese non indifferenti, l'Austria ha quasi terminato anche la costruzione di una nuova linea, della linea Salisburgo-Trieste per il Karawanken ed i Tauern, destinata a far defluire sempre più a Trieste il traffico della Baviera. Se non vogliamo perciò condannarci ad una specie di chiusura dei nostri confini da questi valichi, dobbiamo preoccuparci molto di questa nuova idea dello Spluga, che verrebbe opportunamente a interrompere questo grande spazio di 500 chilometri che corre dal Sempione alla Pontebba. Col Gottardo e col Sempione noi abbiamo provveduto ai nostri traffici col centro e coll'occidente della Svizzera, mentre con lo Spluga noi arriviamo ad un altro importantissimo sbocco, a collegare cioè le nostre provincie settentrionali, le provincie centrali ed eziandio il Mezzogiorno d'Italia colla Svizzera orientale ed in parte anche coi mercati dell'Europa centrale.

Nè bisogna inoltre dimenticare che da questo valico avrà grande vantaggio, appunto per le ragioni addotte testè che l'ostacolano riguardo al Brennero, avrà grande vantaggio il traffico del nostro litorale adriatico intero; finalmente che con questo valico alpino dello Spluga noi avremo dato complemento utilissimo quasi indispensabile, all'opera della navigazione interna, appena iniziata in Italia, navigazione interna che è rimasta da noi molto in arretrato e che potrà, se seriamente attuata, procurare vantaggio non piccolo alla economia nazionale.

D'altronde in questo gravissimo argomento di politica internazionale ferroviaria, come in ogni altro argomento internazionale, è noto al Senato, che non può sempre una singola nazione scegliere il momento che a lei sembri più propizio per studiare e per decidere una

data questione, ma deve bensì avere l'occhio sempre avanti, pronto ad ogni eventualità.

Bisogna precorrere gli eventi, per non trovarsi poi allo sbaraglio di fatti compiuti e irrimediabili. Del resto un esempio noto a tutti è quello della Francia, la quale, economicamente più evoluta di noi, sta ora trattando con la vicina Confederazione elvetica per il traforo della Fancille, per vedere di sviluppare al massimo suo vantaggio il traforo recente del Sem-pione.

Si è perciò che non bisogna dimenticare l'urgenza della cosa nei riguardi del Governo italiano, non già per l'esecuzione dell'opera, ma per la decisione del valico che sarà prescelto; non bisogna dimenticarsi che di questo argomento dovrà presto trattare il Parlamento federale svizzero.

E qui mi si consenta di citare qualche altro fatto, che non è di importanza secondaria riguardo a questo argomento, ossia che dobbiamo tener conto che fu solennemente promesso da due leggi federali successive del 22 agosto 1878 e del 15 ottobre 1897, che non si sarebbe affrontata altra questione ferroviaria importante relativamente alla Svizzera, prima di preoccuparsi di questa questione del valico ferroviario delle Alpi orientali e perciò i cantoni orientali con Zurigo alla testa, facendo fondamento su queste leggi, domandano che nessun'altra linea ferroviaria abbia ora la precedenza in Svizzera a spese e col contributo federale, se prima non si sia provveduto a questo valico orientale.

Anzi recentissime notizie portano questo fatto significativo: il 21 corrente marzo fu distribuita al Parlamento elvetico una petizione dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzel, San Gallo, Grigioni e Turgovia, per ottenere l'assoluta precedenza sulle altre ferrovie per il solennemente promesso valico orientale, il cui tracciato questa petizione si riserva, dietro ulteriori studi, di fare conoscere dettagliatamente al Governo federale. Questo movimento sembra ispirato specialmente dal Cantone dei Grigioni che è quello finora più in agitazione per il passo dello Spluga.

In Svizzera infatti si sono ridestate due fortissime correnti: una nel Cantone dei Grigioni che propende per il valico dello Spluga e l'altra nel Canton Ticino che vorrebbe appoggiare il valico del Greina. Ora il Canton Grigioni il

12 gennaio u. s. si pronunciò con 60 voti contro 16 per lo Spluga, mentre in altri Cantoni e specie nel Canton Ticino si insiste sul Greina, il quale, come ho detto testè; non corrisponde affatto ai nostri interessi.

Si domanda: dove l'Italia disinteressarsi di questa questione importante, di questo nuovo valico alpino, mentre si tratta certamente di importantissimi interessi nostri e tanto più quando si consideri il soddisfacente risveglio industriale ed agricolo che si palasa nel nostro paese? Deve l'Italia non tener conto di questa condizione di cose e non aver l'occhio avanti per ovviare al pericolo di lasciarsi precludere le larghe zone di consumo, gl'importanti, vasti mercati che sono a portata facile dei nostri prodotti? È una domanda la cui risposta viene spontanea.

Nella lotta economica odierna un paese che produce come il nostro e che, come il nostro, progredisce, ha compiuto coll'aumento della produzione uno dei cicli necessari per l'aumento della ricchezza nazionale; ma deve anche provvedere all'ultimo ciclo per svilupparla e realizzarla, quello cioè del consumo. Si produce meglio ed a buon mercato, ma bisogna trovare i consumatori e gli acquirenti.

Da ciò questa lotta economica continua tra le nazioni per la conquista dei mercati e da ciò anche il sentimento che anima la vicina ed amica Svizzera per la questione dell'apertura di nuovi valichi alpini. Questa è la ragione per cui ho creduto mio dovere di portare l'argomento in Senato, perchè in una materia così importante sarà bene che anche il Parlamento italiano abbia occasione di manifestare il proprio autorevole avviso. E d'altronde con ciò ho creduto francamente di agevolare l'azione del Governo in questa materia importante e di non fare opera sgradita anche all'onor. Carmine, che so sempre pronto a fare tutto il possibile a vantaggio dell'economia nazionale.

Tra lo Spluga ed il Greina la preferenza non sembra dubbia nell'interesse italiano. Il Greina si risolve in un valico prettamente Ticinese, in una specie di succursale del Gottardo ed in conseguenza con galleria interamente Elvetica e con linee di accesso in massima parte sul territorio federale e perciò in condizioni tali da dare assoluto dominio nella tariffe alla vicina nazione che lo costruisse. D'altronde è

stimato come preventivo ad una somma non indifferente di 150 a 160 milioni ed è bene che ponderato l'argomento, Governo e Parlamento siano concordi nel proposito fermo di non contribuire a questo valico con qualsiasi appoggio morale e tanto meno pecuniariamente, (neppure con una lira) per la ragione che si tratterebbe di un'opera che andrebbe intieramente a profitto di una nazione amica e vicina, ma non avrebbe nessun vantaggio per la nostra economia nazionale.

Lo Spluga con la galleria sboccante sui due territori, secondo l'antico progetto italiano già studiato, allorchè si trattò del Gottardo (che ne faceva scendere lo sbocco in Italia nella vallata che fa capo a Chiavenna per Pianazzo e Campo-Dolcino) lo Spluga invece rappresenta in equa misura l'interesse di entrambi i paesi, e lo rappresenta sia perchè la galleria, come ho già detto, sbocca sui due territori, sia perchè le linee di accesso sono equamente ripartite dallo spartiacque, ossia al di là dello spartiacque appartenendo alla Svizzera e al di qua entrando in territorio italiano, restando così garantito il traffico dei due paesi, non solo dell'Italia, da ogni giuoco di tariffa, da ogni tentativo artificioso di deviazione.

Del resto a tal proposito è eloquente il fatto che è stato citato dai fautori del valico del Greina, che se si adottasse lo Spluga vi sarebbe un minore percorso di ben 100 chilometri sul territorio svizzero. E ciò si capisce agevolmente pensando che questo valico del Greina lo si farebbe sboccare, se non erro, a Biasca utilizzando in parte anche il tracciato del Gottardo.

Ma queste considerazioni sono state già esposte in buona parte con la competenza che lo distingue dall'onor. Rubini e fu da lui dato il saggio suggerimento al Governo fin dal giugno dell'anno scorso di approfittare delle trattative necessarie e pendenti — credo — fra la Confederazione elvetica e l'Italia in rapporto alla definizione di alcuni interessi internazionali per il Gottardo; approfittarne per trattare amichevolmente anche di questo argomento di così grande importanza per noi e per la Svizzera, dello Spluga.

Sembrava a dir vero che questo pensiero anche prima di essere esposto dall'onor. Rubini avesse già dovuto coltivarsi dal Governo. Ma

mi limito in argomento a dar lettura, perchè è brevissima, della risposta data dall'onor. ministro dei lavori pubblici di allora, predecessore dell'onor. Carmine. Così si espresse l'onor. ministro:

«Relativamente poi ai valichi che devono allacciare le ferrovie svizzere orientali ringrazio l'onor. Rubini di avermi dato un prezioso suggerimento di cui terrò gran conto, cioè che sia il caso di avviare trattative col Governo svizzero in vista del proposito da esso manifestato di entrare in possesso della linea del Gottardo nel 1900. In tal caso è giusto che il Governo italiano cerchi di avere qualche compenso per i sacrifici fatti per questa linea; e questi compensi potrebbero eventualmente consistere in una intelligenza rispetto all'apertura specialmente del nuovo valico dallo Spluga.

Concluse l'onor. Ferraris: «Trasmetterò il suo suggerimento al collega degli esteri perchè si possa procedere a questa trattativa che egli ha giustamente mostrata conveniente».

Per parlare francamente, il tenore di questa risposta non appare gran che edificante in rapporto alla iniziativa del Governo, perchè se si devono comprendere le parole per il loro significato sembra che a quell'epoca l'onor. ministro dei lavori pubblici accogliesse il suggerimento dell'onor. Rubini, come una cosa nuova e si impegnasse a tenerlo presente d'allora, non menzionando studi precedenti del Governo in questa gravissima questione.

Ma passiamo pure oltre ed è necessario qui che io faccia appello alla pazienza del Senato per dire una parola sulla questione importantissima relativa alle trattative pendenti, cioè ai nostri interessi per il Gottardo che si rannodano a questa materia dello Spluga. Cercherò di essere brevissimo.

Allorchè si è costruito il Gottardo, come è notorio, l'Italia ha dovuto contribuire con 58 milioni. In ricambio di tale contributo ecco i diritti che il nostro paese si è riservati: 1° la nomina di un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione della Società ferroviaria del Gottardo; 2° la partecipazione agli utili netti della Società, qualora questi superino il 7 per cento e non oltrepassino l'8 per cento; 3° il diritto a chiedere i ribassi di tariffa quando l'utile netto superi l'8 per cento, l'eccedenza dovendo tutta essere destinata appunto a ribassi

di tariffa. Per la partecipazione agli utili l'Italia ha incassato nel 1894 e 1895 circa 200 mila lire per esercizio; nel 1896, essendo intervenuta la nuova legge svizzera preparatrice del riscatto ferroviario (perchè, come il Senato sa, ormai vige anche in Svizzera l'esercizio di Stato), sulla contabilità delle ferrovie cessò ogni ripartizione, e l'utile fu fermato al 6 $\frac{3}{4}$ per cento; ma non vi è dubbio che crescendo gl'introiti coi miglioramenti delle linee che si vanno introducendo, coll'importanza di quel traffico che aumenta continuamente, non v'ha dubbio che si risalirà certamente nelle percentuali dei profitti, e che si tornerà in non lungo tempo dal 7 all'8 per cento. E allora, dato il capitale della Società pel Gottardo di 50 milioni, questo uno per cento fra il 7 e l'8 per cento rappresenterebbe circa 500 mila lire. Ora la proporzione fra il nostro contributo di 58 milioni ragguagliato ai 119 totale dei contributi e in relazione colle 500 mila lire (quota di interessi fra il 7 e l'8) farebbe poi ammontare il nostro probabile incasso annuo medio a 240 mila lire circa. Ora capitalizzando queste 240 mila lire che sarebbero un reddito medio continuativo al 3 e mezzo, tasso a cui la Svizzera ha emesso i suoi prestiti ferroviari, si viene a ricavarne un capitale di circa 7 milioni in cifra tonda — diciamo pure anche 6 milioni. Insomma questo nostro diritto di partecipazione agli introiti del Gottardo, date le condizioni promettenti del traffico, si può valutare capitalizzato dai 7 ai 8 milioni; e non è una cifra indifferente. Si aggiungano poi altre due considerazioni brevissime che se non hanno valore monetario hanno un valore morale assai importante, perchè noi abbiamo, come disse testè, dei diritti di ingerenza nella ferrovia del Gottardo, sia come amministrazione e sia anche come tariffe.

Ora questa ingerenza nostra nel Gottardo si risolverebbe al 1° maggio 1909 (data per la quale fu decretata l'avocazione della linea per la galleria del Gottardo allo Stato, colla cessazione della Società attuale che la possiede) in un impaccio che limiterebbe la sovranità della Svizzera, la quale ha tutte le ragioni di desiderare che cessi questa nostra ingerenza.

Dal momento che questa ferrovia è avocata allo Stato, lo Stato non ha certo desiderio che l'Italia continui ad avere dei motivi, e dei motivi legali (dipendenti da convenzione interna-

zionale, che si può sciogliere solo col consenso delle parti) per ingerirsi nell'amministrazione ferroviaria del Gottardo, passata alla Confederazione Elvetica.

Vede dunque il Senato, senza che io mi diffonda ulteriormente su questa condizione di cose del Gottardo (che si rannoda allo Spluga) che non manca neppure l'occasione favorevole, naturale per trattative amichevoli colla Svizzera a cui d'altronde ci legano relazioni, antiche oramai, di buon vicinato e d'interessi comuni.

In questi ultimi tempi, ed era naturale, l'agitazione dai Cantoni Svizzeri si è comunicata alla regione lombarda, e come sa l'onorevole ministro dei lavori pubblici, si sono occupati della questione le deputazioni provinciali di Bergamo, Pavia e Sondrio non che i Consigli provinciali di Como e di Milano. E ovunque in questi Corpi elettivi, senza esitazione, l'opinione prevalente fu a favore dello Spluga, confidando essi in una azione cauta, alacre, continua del Governo a tutela degli interessi dell'economia nazionale. Anzi, or sono alcuni giorni, se ne è occupato anche il Consiglio comunale di Milano.

Non leggerò, per non tediare il Senato, tutti i considerando di quest'ordine del giorno, ma mi limiterò ad accennare che quest'ordine del giorno fu votato dal Consiglio comunale di Milano ad unanimità, senza discussione e che quest'ordine del giorno è redatto in una forma recisa che manifesta la chiara conclusione a cui sono arrivati gli studi da tempo iniziati e proseguiti in seno alla metropoli lombarda.

Ecco l'ordine del giorno:

« Considerato ecc. ecc. (tralascio i *considerando*) il Consiglio comunale di Milano incarica la Giunta di insistere presso il Governo affinché approfittando anche dell'imminente riscatto del Gottardo per parte della Confederazione Svizzera, vengano sollecitamente avviate pratiche che conducano alla esecuzione del valico ferroviario dello Spluga, e in ogni caso sia negato qualsiasi sussidio od appoggio a qualunque linea che comprenda una galleria di attraversamento delle Alpi avente ambi gli sbocchi in territorio estero ».

Nella chiusa dell'ordine del giorno di Milano sta la tutela dei supremi nostri interessi economici internazionali. L'Italia deve assolutamente per lo meno disinteressarsi e negare qualsiasi contributo per un valico che racchiuda

la galleria di traforo interamente nel territorio svizzero, e si capisce, sia per quanto dissi testè e sia anche riguardo alla sicurezza nostra, in riguardo cioè alla questione militare. Non mi dilungo su quest'ultimo argomento in cui sono profano, ma credo che vi sono nell'Aula dei competenti, i quali non potranno probabilmente dissentire da questa mia opinione.

Giungo alla fine. Da quanto ho esposto finora emerge dunque chiara l'opportunità, la convenienza, di una dichiarazione franca del nostro Governo che ne manifesti il pensiero e ne accenni i propositi e l'azione per salvaguardare i grandi interessi della produzione e degli scambi italiani che sono così intimamente connessi con la scelta definitiva di questo nuovo valico alpino orientale.

È certo che assai mediocre soddisfazione può avere arrecato la dichiarazione del predecessore dell'onorevole ministro dei lavori pubblici del giugno scorso, che ho citato testè al Senato, in quanto questa dichiarazione implicitamente viene ad ammettere una quasi assoluta assenza di propositi del Governo, fino allora, in questa questione importantissima, che come già dissi, e come ripeto ora, richiede un'opera di preveggenza molto oculata, non ristretta al tempo in cui questa questione stessa si avvicina alla soluzione.

Io mi auguro che l'onorevole Carmine, da troppo poco tempo al Governo per vedersi nominamente toccato da questa mia censura retrospettiva (lo dichiaro per obbligo di lealtà) io mi auguro che l'onorevole ministro Carmine voglia oggi esprimere in modo chiaro il suo autorevole avviso e dare insieme sicuro affidamento al Senato che l'azione del Governo italiano, ferma e costante, non verrà meno, occorrendo, a difesa di questi altissimi interessi della nostra economia nazionale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

CARMINE, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole senatore Pisa il quale ha cominciato lo svolgimento della sua interpellanza con parole eccessivamente cortesi verso il ministro, del che lo ringrazio, ha dichiarato che non avrebbe fatto un'ampia esposizione della questione alla quale si riferiva l'interpellanza stessa.

In realtà però egli ne ha fatta una esposizione veramente completa, cosicchè, mentre nel rispondere mi è più facile il compito, mi è, nello stesso tempo, consentita una brevità, che sarebbe in ogni modo consigliata dal riserbo in cui deve tenersi il Governo, trattandosi di una questione che ha anche carattere internazionale.

Io mi limiterò, quindi, a rispondere tassativamente alla domanda fatta dal senatore Pisa colla sua interpellanza, e cioè quale condotta intenda seguire il Governo di fronte ai due passaggi che si disputano il campo in Svizzera, quello dello Spluga e quello del Greina.

Il valico ferroviario alpino del Greina cade interamente sul territorio svizzero e si allaccia da una parte e dall'altra alla rete ferroviaria Svizzera, epperò il Governo deve disinteressarsene completamente e dichiarare in modo esplicito che ad un tale passaggio non potrebbe mai dare alcun appoggio nè diretto nè indiretto.

La cosa corre assai diversa per il valico ferroviario dello Spluga, il cui tracciato porta, come già ebbe ad accennare l'onorevole senatore Pisa, ad avere naturalmente lo sbocco meridionale della grande galleria che attraverserà le Alpi, sul territorio italiano.

Il valico dello Spluga si presenta quindi in condizioni corrispondenti agli interessi italiani, ed è dovere del Governo di adoperarsi in modo efficace per favorirlo. Una circostanza propizia per questo scopo si presenta appunto in quelle trattative alle quali alludeva l'onorevole interpellante, che debbono essere iniziate da parte del Governo svizzero, per regolare la posizione reciproca dei due Stati nei rapporti colla ferrovia del Gottardo di cui è prossimo il riscatto. Come accennò l'onorevole Pisa, quando l'Italia consentì a dare una rilevante sovvenzione per la costruzione della ferrovia del Gottardo (sovvenzione che io sono pienamente d'accordo con l'onorevole interpellante nel dichiarare sproporzio-

nata in confronto dei sacrifici degli altri paesi interessati), furono convenuti diversi compensi.

Un primo compenso era quello di una rappresentanza conveniente nell'amministrazione della Società che assumeva la costruzione e l'esercizio della ferrovia; un secondo compenso era quello di una partecipazione agli utili compresi tra il 7 e l'8 per cento del capitale investito nella costruzione; un terzo finalmente consisteva nel diritto di ottenere un proporzionale ribasso di tariffe, quando gli utili del capitale investito superassero l'8 per cento.

Ora sembra al Governo che il terzo compenso possa certamente rimanere inalterato, anche quando la Confederazione svizzera abbia effettuato il riscatto della ferrovia del Gottardo, perchè questo eventuale diritto ad un ribasso di tariffe non potrà dar luogo a nessun contrasto anche quando la ferrovia del Gottardo sarà passata in proprietà assoluta della Confederazione svizzera. Ma potranno rimanere in vigore gli altri due patti senza dar luogo alla possibilità di qualche attrito o disaccordo tra i due paesi?

Si comprende facilmente, come ammette l'onorevole Pisa, che la Confederazione svizzera possa desiderare di esonerarsi dalla osservanza delle altre due concessioni.

Ma lo Stato italiano certamente non potrà privarsi di esse se non in cambio di un efficace ed adeguato compenso, che potrebbe consistere nell'ottenere che il nuovo valico alpino al quale il Governo svizzero, anche per impegni presi con i propri Cantoni orientali, è ormai obbligato a provvedere, sia costruito in modo da soddisfare alle esigenze dell'Italia, e soprattutto in modo da portare lo sbocco meridionale della grande Galleria sul territorio italiano.

L'onor. Pisa accennava anche ad iniziative che potrebbero essere prese dal Governo italiano, ma io mi permetto di affermare che, trattandosi di modificazioni ai patti concernenti la ferrovia del Gottardo, e che son desiderate dal Governo svizzero, è naturale che a questo se ne lasci l'iniziativa. Ciò che importa da parte del Governo è di far sapere solennemente che esso non darebbe mai la sua approvazione a un valico che non portasse lo sbocco meridionale su territorio italiano, e che appoggierebbe solo un valico che con questo sbocco potesse soddisfare gli interessi dell'Italia. Su

questo punto è bene che si sia potuto fare una pubblica dichiarazione, onde io ringrazio l'onorevole senatore Pisa di averne dato l'occasione al Governo, il quale, assicuro l'interpellante e il Senato, si occuperà sempre di tutelare nel modo più efficace gli interessi del Paese.

CADOLINI. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Trovo giuste ed assennate le considerazioni svolte dall'onorevole interpellante, e dall'onorevole ministro. Tuttavia parmi opportuno aggiungere che la linea dello Spluga è la più opportuna, non solo nell'interesse dell'Italia, ma anche nell'interesse dell'Europa centrale.

Non sono soltanto l'Italia e la Svizzera interessate in questa linea, ma pure la Germania, e anche l'Austria per la valle dell'Inn, come tutti i paesi che portano i loro commerci sul lago di Costanza.

Dal lago di Costanza essa deve risalire la valle del Reno sino a raggiungere lo Spluga, in cui si dovrebbe aprire la grande galleria. Secondo l'altro progetto invece la linea dovrebbe proseguire risalendo la valle del Reno, fino ad attraversare la catena alpina al Greina, per allacciarla sul versante meridionale alla linea del S. Gottardo.

Ora chiaro appare che è preferibile la prima, perchè, avendo origine dalla parte orientale, non c'è ragione di prolungarla sino a raggiungere la linea del S. Gottardo che è più ad occidente; e chiaro appare che si otterrà il maggiore accorciamento con la linea diretta da nord a sud, cioè passando per lo Spluga che è veramente il solo valico orientale importante, che possa attraversare la catena alpina da quella parte.

È evidente che, se si vuole che gli sbocchi debbano essere uno sul nostro territorio, e l'altro sul territorio elvetico, ciò non si possa ottenere che per lo Spluga, perchè le altre linee e gli altri valichi, come il Greina e il Septimer, hanno ambedue gli sbocchi sul territorio elvetico.

La tendenza ad ottenere che i due sbocchi dei valichi alpini si aprano sul territorio elvetico, si rivelò anche allorquando si preparava la linea che prossimamente sarà inaugurata, e che verrà a creare nuovi rapporti fra le due nazioni amiche.

Il primo progetto compilato dalla Società del Sempione nel 1887 portava a questo risultato, che siccome il displuvio delle Alpi per un certo tratto ad ovest del colle non segna il confine, ma il confine discende sul versante meridionale, quella Società aveva trovato opportuno di scegliere proprio quel punto per aprire il traforo, di guisa che nel versante meridionale esso sboccava sul territorio elvetico.

Vi fu alla Camera chi fece presente al Governo che non dovesse accettare un simile progetto; ed allora, come avvenne l'anno scorso, il Governo si palesò interamente ignaro di siffatto disegno. Però, chiamato a studiare la cosa, il ministro del tempo, ed i successori — fra i quali ricordo l'onor. nostro collega Finali — furono fermi nel non concedere e non approvare un progetto simile. Fu fatto uno studio nuovo, molto migliore, quello di un traforo, come suol dirsi, di base, cioè una galleria molto lunga che permise una rilevante diminuzione delle pendenze, perciò la diminuzione della lunghezza virtuale.

Ora importa che l'onorevole ministro tenga presente il grande interesse che ha tutta l'Europa centrale, ad ottenere che si dia la preferenza al valico dello Spluga, e questo è un argomento di più che deve dar forza al Governo, per far valere gli interessi italiani, chiamando a cooperare a tal fine anche, dirò così, l'influenza di altri Stati. E dopo ciò non ho altro da aggiungere.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Mi è assai grato di ringraziare l'onorevole collega Cadolini, che nella materia ferroviaria alpina ha una competenza tecnica eccezionale, di ringraziarlo delle parole che ha voluto testè pronunciare, a sostegno ed a maggiore appoggio della tesi che mi sono creduto in dovere di portare davanti al Senato.

È certo che questa questione dello Spluga interessa altamente oltre che noi, oltrechè la Svizzera, anche l'Europa centrale, ed anche la Germania vi ha un grandissimo interesse trovandosi, per la direttiva del lago di Costanza, interessata, sia per la Baviera direttamente, sia per il Wurtemberg, che con lo sbocco attuale del Brennero non trovano facilità di comunicazioni con l'Italia.

Venendo poi alle dichiarazioni dell'onor. ministro Carmine, anzitutto mi corre l'obbligo di ringraziarlo delle parole così cortesi a me indirizzate, ed accennargli solo il mio dispiacere di non essere stato ben compreso in uno dei pensieri che mi permisi di esporre.

Io non parlai d'iniziativa del Governo italiano da assumersi per le trattative per il Gottardo, intesi solo di richiamare l'attenzione su questa opportunissima eventualità, che il Governo non vorrà dimenticare, eventualità a vantaggio dello Spluga, che abbiamo per queste pendenze da liquidare col Gottardo. Fui ben lontano da suggerire l'iniziativa del Governo per queste trattative. Ciò sarebbe stato fuor di posto da parte mia, e sarebbe stato a mio modo di vedere anche dannoso all'interesse che tanto il Governo in primissima linea, quanto io debolmente, cerchiamo di tutelare. Chi ha interesse d'intavolare trattative per il Gottardo, è l'amica nostra la Confederazione Elvetica; noi dobbiamo trattare amichevolmente ma razionalmente, logicamente, nel nostro interesse equo con essa. E siccome in queste trattative vi sono dei punti a tutto nostro vantaggio, abbiamo diritto di chiederne dei compensi, e questi nostri compensi non saranno certo eccessivi, nella direttiva che mi sono permesso di accennare nell'indirizzarmi al Governo ed al Senato.

Sono perfettamente d'accordo, e me ne compiaccio, con l'onor. ministro Carmine, escludendo da queste trattative quel terzo punto di contatto che abbiamo per il Gottardo, ossia l'intervento italiano nelle tariffe relative al Gottardo, e ciò ben si comprende, poichè si tratta di un interesse altissimo internazionale, interesse che anche tutelato da noi non può ferire menomamente le giuste suscettibilità della Confederazione Elvetica, ma vi sono questi due altri punti del nostro diritto di rappresentanza nell'amministrazione, del nostro diritto di partecipazione agli utili, in una cifra assolutamente non insignificante, che danno una base sufficiente ai nostri desideri in argomento. E poichè, credo non a torto, mi sono permesso di assorbire sì lungo tempo del Senato ed anche di quello prezioso dell'onorevole ministro, mi sembra che sia pure utile, nell'intento di agevolare con l'autorità del Parlamento queste trattative, quando saranno ufficialmente intavolate; dico che mi sem-

brerebbe utile proporre un ordine del giorno riassumendo le idee dall'onor. ministro espresse in occasione di questa mia interpellanza, idee che dovrebbero formare il caposaldo dell'azione eventuale del Governo in materia così importante.

Leggo dunque l'ordine del giorno:

« Il Senato preso atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro dei lavori pubblici, confida che l'azione del Governo nelle trattative amichevoli con la Confederazione Elvetica, per le pendenze relative al Gottardo, sarà indirizzata a tutelare i grandi interessi della economia nazionale che nell'eventualità di un nuovo valico alpino, orientale Italo-Svizzero avrebbero grave detrimento da altro traforo che escludesse lo Spluga, eseguito con galleria sboccante sui territori dei due Stati ».

Mi sembra che questo ordine del giorno sia il sunto delle dichiarazioni dell'onor. ministro rispondenti alle mie domande ed io spero che l'onor. ministro non avrà difficoltà di accettarlo.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. L'ordine del giorno proposto dal senatore Pisa corrisponde perfettamente alle dichiarazioni fatte da me a nome del Governo, e quindi sono ben lieto di poterlo accettare e che il Senato lo approvi.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. L'ordine del giorno proposto dal senatore Pisa è accolto dal ministro tocca un argomento importantissimo, ma lo tocca delineando una linea di condotta che è stata bensì già accettata dal ministro stesso, ma tutto questo in occasione soltanto di una interpellanza, e quindi in maniera tale che francamente, io mi domando, se il Senato possa ritenersi già sufficientemente edotto per potere dare tutto il peso e l'autorità del suo voto su quella questione.

Io, per conseguenza, vorrei rivolgere la preghiera al senatore Pisa che si contenti di invitare il Senato a prendere atto delle dichiarazioni del ministro. Mi pare che questa sia una formula per la quale tutti consentiremmo a dare il nostro voto; mentre un ordine del giorno, il

quale sia più esteso, ed a chi non conosce a fondo la questione possa sembrare non perfettamente delineato intorno alle diverse questioni cui tocca, ci metterebbe in un grave imbarazzo al momento di dare il voto, che naturalmente desideriamo dare con una conoscenza assoluta. Per quanto si sia ascoltato attentamente il discorso dell'onorevole Pisa e quello dell'onorevole ministro, è difficile che sia stato possibile a tutti i senatori di penetrare nella grave questione in modo da essere in grado di apprezzare e giudicare dei concetti contenuti nell'ordine del giorno presentato.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Confesso che mi ha arrecato qualche dispiacere questo breve discorso dell'illustre amico e collega senatore Casana tanto più perchè parte da un uomo come lui, assai competente in materia ferroviaria.

In questa discussione oltre alla mia debole voce si è sentita quella di un tecnico distinto, dell'illustre collega Cadolini, il quale fu già implicato, e favorevolmente all'utile nazionale, in questa questione or sono 30 o 40 anni almeno.

L'onor. ministro con una competenza di cui nessuno può sollevare il menomo dubbio, e con uno studio della questione che è eccezionale, ha tranquillizzato perfettamente il Senato con le sue concise dichiarazioni scolpite d'oro quasi in argomento.

Se prima che io proponessi un ordine del giorno sembrava opportuna la preghiera di desistere fatta dall'onor. senatore Casana inquantochè sarebbe forse sembrato sufficiente il prendere atto delle dichiarazioni del ministro con soddisfazione, mi permetta di far riflettere all'onor. Casana che questa sua sospensiva, la chiamerò così, estemporanea ad un ordine del giorno su di cui il Senato è ormai secondo me abbastanza edotto, può recare alla causa che noi tutti propugniamo, perchè è nell'interesse della Nazione intera e del traffico internazionale, un danno non irrilevante. Sarebbe quasi come un dubbio che si volesse sollevare su di un ordine di convinzioni, che sono divise completamente dal Governo, dal collega che testè mi ha preceduto e da me. Ed io credo, in fondo, anche dal senatore Casana, che colla sua competenza potrebbe anche *ex impromptu* ora di-

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1906

chiarare quali inconvenienti, quali pericoli, per noi, ravviserebbe nell'adozione di quest'ordine del giorno che designa una linea di condotta generale, improntata unicamente alla utilità dei nostri traffici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Casana.

CASANA. Io sono dolente che possa aver spiaciuto al senatore Pisa la mia osservazione; ma lo prego di considerare appunto che la gravità dell'argomento, da lui magistralmente svolto, e l'importanza dei concetti contenuti nel suo ordine del giorno, mettono il Senato in una posizione difficile; tanto più difficile quanto maggiore è l'importanza che il Senato non può a meno di dare a quella questione. Di fronte alle dichiarazioni formali e precise, come sono state quelle dell'onorevole ministro, non sembrano necessarie altre affermazioni. Evidentemente, e per la questione in sé, o per la stima grandissima da cui è circondato il ministro, il quale si è associato alle considerazioni del senatore Pisa, nulla osterebbe che il Senato potesse dare fin d'ora un voto col quale prendesse atto, se si vuole, anche con soddisfazione, delle dichiarazioni del ministro; ma qualora si insistesse perchè il Senato, in una questione così importante; e solo dopo lo svolgimento di una interpellanza, avesse a votare un ordine del giorno ricco di concetti gravi, scusi senatore Pisa, potrebbe condurre al risultato di menomare l'importanza della questione stessa.

Se ella, onorevole Pisa, lo crede e crede il ministro che quell'ordine del giorno compendi realmente tutto ciò che è bene che dal Senato si dica, faccio la proposta che la votazione sia rinviata a domani, perchè si abbia dal Senato il tempo di esaminare e ponderare i termini dell'ordine del giorno:

La mia convinzione, lo creda, senatore Pisa, è ispirata dal sentimento di deferenza alla sua persona e dalla persuasione dell'importanza altissima della questione svolta da lei e dall'onorevole ministro.

Questo è il movente della mia proposta, e spero che il senatore Pisa, l'onorevole ministro ed il Senato vorranno esserne persuasi.

ADAMOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI. Credo che siamo tutti d'accordo nel riconoscere l'importanza dell'interpellanza dell'onor. Pisa e delle risposte dell'onorevole ministro.

Però io rivolgo preghiera all'onor. Pisa di non voler insistere sulla votazione dell'ordine del giorno da lui proposto, perchè riconosco la serietà, la gravità delle osservazioni fatte dall'onorevole nostro collega Casana. Anch'io convengo che quando si voglia votare un ordine del giorno, questo debba essere un poco più largo del presentato, non restringersi esclusivamente ad un passaggio, il quale interessa una gran parte dell'Italia sì, ma forse non completamente tutta l'Italia; e converrebbe quindi esaminare se non sia il caso di votare un ordine del giorno più generico, il quale possa eventualmente comprendere altri passaggi sui quali già si formano dei progetti o già si vanno concretando le idee.

Non restringiamoci al solo passaggio dello Spluga. Se il Senato vuol fare un'affermazione, la faccia più completa, più ampia; e in questo caso si accetti la proposta di disentere in una prossima seduta. Ma se si vuole limitare il voto all'interpellanza dell'amico Pisa, io lo prego ad accontentarsi di prendere atto delle risposte del ministro così soddisfacenti, e a non insistere nel volere un voto ristretto al solo valico da lui propugnato.

CARMINE, ministro dei lavori pubblici. Avevo dichiarato che potevo accettare l'ordine del giorno del senatore Pisa, perchè i concetti svolti in quell'ordine del giorno corrispondevano perfettamente con le dichiarazioni che io avevo fatte; ma dal momento che diversi senatori esprimono qualche dubbio sull'opportunità di un ordine del giorno dettagliato e specificato come quello del senatore Pisa, riconosco anch'io che un ordine del giorno che si limitasse ad accettare puramente e semplicemente le dichiarazioni del Governo avrebbe lo stesso identico valore. In ogni modo se l'onorevole Pisa non crede di accettare o di proporre una modificazione in questo senso, allora io crederei e mi permetterei di esortare il Senato ad accogliere la proposta subordinata del senatore Casana, di rinviare cioè a domani la votazione, perchè ciascuno possa avere agio di apprezzare completamente la questione prima di procedere ad un voto.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1906

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. A me sembra che la proposta del ministro sia da accettarsi. L'ordine del giorno col quale si prende atto delle dichiarazioni del ministro, a mio modo di vedere, corrisponde perfettamente al pensiero dell'interpellante, e ne approva la proposta senza pregiudicare alcuna questione, e senza creare la necessità di una più lunga discussione.

Alla fine chi conosca, anche mediocrementemente, la questione dei valichi alpini, sa, e lo sa da quarant'anni, che il valico più utile per l'Italia e per l'Europa centrale è quello dello Spluga. Se questo non fu allora preferito, ciò avvenne perchè la Confederazione aveva un grande interesse a preferire il San Gottardo, per una ragione che forse a molti è sfuggita, perchè cioè aveva supremo bisogno di congiungere il Canton Ticino, che è al di qua delle Alpi, coi Cantoni tedeschi che stanno al di là. Se non ci fosse stata questa gravissima ragione di ordine politico, forse l'Italia avrebbe fin d'allora potuto ottenere il trionfo dello Spluga.

Ora tutti noi, credo, siamo persuasi, che, se si deve aprire un valico orientale, questo deve essere lo Spluga: ed è inutile fare un ordine del giorno per affermarlo. Basta dunque prendere atto delle dichiarazioni del Ministero e passare all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Pisa aderisce alla proposta del senatore Casana?

PISA. Dopo le dichiarazioni fatte dall'amico e collega senatore Adamoli, e per una doverosa condiscendenza verso il senatore Casana, sebbene io persista a non dividere interamente il suo avviso, non persuaso che la questione in ogni modo meriterebbe un ulteriore svolgimento; poichè sono stati sollevati dei dubbi, sentite anche le dichiarazioni dell'illustre amico Cadolini e le dichiarazioni soddisfacentissime dell'onor. Carmine, io ritirerei quell'ordine del giorno che è stato incriminato, e ne presenterei uno molto più semplice in queste parole che riassumono il concetto di noi tutti:

« Il Senato prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni del ministro e passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Aderisce il senatore Casana a questo ordine del giorno?

CASANA. Aderisco e ringrazio il senatore Pisa, non solo dell'atto, ma della gentilezza colla quale si è espresso.

PRESIDENTE. Allora non essendovi altri che domandi di parlare, chiedo se l'ordine del giorno del senatore Pisa è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro esaurita l'interpellanza.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge: « Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, Regie e pareggiate »:

Senatori votanti	123
Favorevoli	101
Contrari	22

Il Senato approva.

Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali:

Senatori votanti	123
Favorevoli	103
Contrari	19

Il Senato approva.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Carta-Mameli al ministro dei lavori pubblici sui provvedimenti che intende prendere allo scopo di soddisfare i legittimi reclami delle popolazioni della Sardegna e delle rappresentanze locali, perchè si ottenga un migliore e più utile servizio nelle strade ferrate esercitate dalla Compagnia Reale delle ferrovie Sarde.

PRESIDENTE. Ora segue nell'ordine del giorno l'interpellanza del senatore Carta-Mameli al ministro dei lavori pubblici « sui provvedimenti che intende prendere allo scopo di soddisfare ai legittimi reclami delle popolazioni della Sardegna e delle rappresentanze locali, perchè si ottenga un migliore e più utile servizio nelle strade ferrate esercitate dalla Compagnia reale delle ferrovie Sarde ».

Il senatore Carta-Mameli ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Questa interpellanza fu presentata il 6 novembre: il Senato era chiuso. Aperto il Senato, il 6 dicembre fu annunciata in quest'aula.

Il ministro d'allora dimandò del tempo, perchè doveva raccogliere elementi, documenti e tante altre belle cose. Ma si convenne che si sarebbe svolta dopo le ferie natalizie. Le ferie vennero e passarono, e passò anche il ministro. Si ebbe allora una fugace apparizione di un ministro nuovo, ma, come tutte le apparizioni fugaci, durò poco.

Eccomi ora col terzo ministro, che io stimo moltissimo. Spero che il lungo indugio non abbia danneggiato la causa che mi sta a cuore e che mi sarà compensato da una rassicurante risposta.

Chi avesse vaghezza di sapere come procedeva il servizio ferroviario in tempi oramai lontani — parlo ai colleghi giovani — dovrebbe fare una cosa: sbarcare al Golfo degli Aranci e percorrere la linea che dal Golfo degli Aranci porta a Cagliari. Sarebbe un viaggio archeologico! Nulla è colà mutato: orari, numero dei treni, velocità, sono tale quali erano in antico.

La ferrovia che da Cagliari va al Golfo degli Aranci misura 307 chilometri; il treno postale, *quello veloce*, percorre questa linea in 12 ore, facendo 25 chilometri all'ora. Spero che il ministro mi concederà che questa velocità non è vertiginosa! (*Si ride*).

Tutto il sistema ferroviario dell'isola pare sia fondato sull'antico proverbio: che chi va piano va sano, senza tener conto che cotesto proverbio fu reso completo aggiungendovi: ma non arriva a tempo (*ilarità*); e pensate che con tale velocità da Roma a Milano s'impiegherebbe la bellezza di 26 ore.

La linea Golfo degli Aranci-Cagliari ha due sole coppie di treni: il postale, di cui ho parlato or ora e l'altro che pernotta a mezza strada, perchè in Sardegna ci sono treni che pernottano! In modo che, se il proscallo arriva tardi, il viaggiatore rimane al Golfo degli Aranci a cercare gli aranci che non ci sono e poi, più tardi, riparte, dorme a Macomer e, dopo 24 ore del suo arrivo nell'Isola, giunge a Cagliari. Tutto ciò è primitivo!

I Comuni, le due Deputazioni provinciali e le Camere di commercio di Cagliari e di Sassari, l'Associazione dei commercianti di Cagliari, insistono da tanti anni con una fede ferma, che male si spiega in un paese il quale pure ha visto, e vede, che le leggi del 1897 non sono ancora applicate, insistono dunque perchè si aumenti di una coppia il numero dei treni, che questa coppia abbia una velocità decente — badiasi, non chiedono un treno lampo, ma una velocità decente; e domandano pure che sia aumentato il numero dei carri, perchè assolutamente insufficiente. E qui noto: che se dipendesse dal personale, questo inconveniente cesserebbe subito perchè, a cominciare dal valoroso direttore generale fino al più modesto degli agenti, si fanno in quattro per sopperire, col materiale che hanno, alla deficienza grandissima.

Ma, pur troppo, con la sola buona volontà non si creano carri e vetture.

In una pregevole relazione della Camera di commercio di Cagliari si ripetono le lagnanze; e recentemente furono espresse dalla stessa Camera di commercio in modo assai vivace. Si vede che cominciano a perdere la pazienza.

E notiamo che se il servizio non subì modificazione alcuna, il movimento ebbe ed ha un progresso considerevole, perocchè in pochi anni il movimento delle merci è cresciuto del 74 per cento e quello dei passeggeri del 20 per cento.

Ora a me giova credere che la Società esercente sia arrendevole alle premure che certo le farà il Governo. Ma qualora continuasse a essere rifiutante questa Compagnia, che è in sostanza una Compagnia inglese ed è trattata abbastanza bene perchè ha un sussidio chilometrico di 14,800 lire, allora io dico che al Governo, anche per la propria dignità, converrebbe prendere un'altra via e rigorosamente provvedere.

Il Governo non è disarmato. L'art. 21 del capitolato d'oneri annesso alla concessione dice: « Il servizio per i viaggiatori e per le merci sarà fatto col numero di convogli e con gli orari che, sentita la Società, saranno dal Ministero dei lavori pubblici determinati ».

La convenzione stipulata con la Società il 20 giugno 1877, all'art. 3, dichiara che la concessione è fatta sotto l'osservanza della legge 20 marzo 1885 sulle opere pubbliche.

Ora l'art. 208 della legge sulle opere pubbliche dice così: « Il concessionario di una strada ferrata è obbligato ad essere sempre provvisto di ogni genere di materiale mobile necessario per un completo servizio... ». — « I concessionari dovranno nei loro progetti determinare le quantità, le specie e le forme normali di questi materiali e mezzi di trasporto in proporzione dell'estensione delle linee concesse o della presunta quantità e natura del movimento, e far conoscere tale determinazione al Ministero dei lavori pubblici, il quale potrà ordinarvi quelle aggiunte o variazioni, che, sentite le osservazioni dei concessionari, giudicherà convenienti nell'interesse di un regolare e lodevole servizio pubblico tanto all'epoca dell'apertura dell'esercizio delle ferrovie quanto nel progresso di esso esercizio ».

E non basta. C'è l'ar. 282, il quale determina che: « L'Amministrazione superiore è in diritto di fissare, sentiti i concessionari, gli orari nelle corse delle ferrovie pubbliche in modo da conciliarne gli interessi e da ottenere quel bene ordinato sistema di velocità nelle dette corse tanto ai convogli ordinari o celeri di viaggiatori, quanto per quelli merci che meglio sodi disfaccia ai bisogni del servizio e alle esigenze della pubblica sicurezza ».

Dunque mi pare che, se il Governo ha voglia di fare, non è disarmato. Esso può ordinare una terza coppia di treni, un aumento di velocità, e un aumento di carri in relazione ai bisogni del servizio.

La Direzione generale con una lettera alla Camera di commercio di Cagliari, tempo fa pubblicata, fece intravedere grandi miglioramenti, ma tali miglioramenti sono una vera irrisione! Assicuro che si erano ordinati venti nuovi carri; e fece sapere che la velocità dei treni sarebbe aumentata.

Ora corre voce che con la accresciuta velocità si guadagneranno sul percorso niente meno che 30 minuti. Ripeto: una vera irrisione. Attendo dalla cortesia dell'autorevole, e... aggiungo simpatico — perchè l'aggettivo è giusto — ministro dei lavori pubblici una parola rassicurante, e oltre ciò attendo che i fatti corrispondano alle parole. E con ciò ho finito.

CARMINE, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, ministro dei lavori pubblici. Dopo un primo interpellante nella seduta odierna, il quale cominciò ad essere molto cortese col ministro dei lavori pubblici, ne è seguito un altro che vuol essere anche più cortese, ed il ministro, che ormai potrebbe dire al Senato che viene guastato dalla eccessiva cortesia, cercherà di rispondere all'onore. Carta Mameli in modo da poterlo soddisfare. L'onorevole senatore Carta Mameli ha fatto, se non erro, sostanzialmente due appunti al servizio ferroviario della Compagnia Reale per le ferrovie sarde: uno sulla insufficienza del materiale rotabile, e l'altro sulla scarsezza e lentezza dei treni che corrono sulle linee di quella Società.

Quanto all'insufficienza del materiale rotabile, sono già in corso ordinazioni per porvi riparo, ma l'onorevole interpellante ha accennato ad una cifra di aumento nei veicoli, che gli sarebbe stata data dalla stessa Direzione generale delle ferrovie, la quale apparirebbe veramente assai meschina. A me quale sia precisamente il numero dei veicoli ordinati non risulta, ma da un rapporto dell'ispettore del circolo di Cagliari, mi risulta solo che trovansi in corso delle ordinazioni per provviste di rotabili, ritenute sufficienti alle esigenze del traffico. Ora se queste previsioni dell'ispettore del circolo di Cagliari si chiariranno in pratica troppo ottimiste, posso assicurare l'onore. Carta Mameli che il Ministero provvederà perchè la dotazione del materiale rotabile sia convenientemente completata.

Più grave è l'altro appunto fatto dall'onorevole senatore Carta Mameli relativamente alla scarsità e alla lentezza dei convogli. Confesso che non sono mai stato in Sardegna; però vi doveva andare, poco più di due mesi or sono, quando non credevo di dover avere l'onore di assistere ad una seduta del Senato come membro del Governo, per eseguire, quale appartenente alla Camera elettiva e alla Giunta delle elezioni, un'inchiesta in un collegio della parte settentrionale dell'isola. Dovendo recarmi per la prima volta in Sardegna, ebbi subito l'idea di approfittare dell'occasione per visitarla e farmi un concetto di quell'isola così interessante. Senonchè, preso in mano l'orario, dichiaro subito che ne rimasi assolutamente spaventato (si ride), di guisa da farmi quasi

abbandonare il pensiero di spingermi, come sarebbe stato mio desiderio, fino a Cagliari.

Ciò dimostra, onor. senatore Carta-Mameli, che, in massima, per quelle poche cognizioni che posso avere dello stato delle cose, concordo pienamente con l'esposizione intorno allo abbandono in cui si trova il servizio ferroviario della Sardegna.

Anchor'io ho cercato di esaminare di quali mezzi disponesse il Governo per ovviare a questo stato di cose, e senza contare ciò che è consentito dalla legge sui lavori pubblici e che fu ricordato dall'onor. interpellante, portai la mia attenzione sull'art. 21 del capitolato di concessione di cui ha dato lettura l'onor. Carta-Mameli, e mi è parso che, in base a quell'articolo, il Governo avesse armi sufficienti per ottenere che sia introdotto un conveniente miglioramento nel servizio di quelle ferrovie.

Certo si tratta di disposizioni che un Governo deve sempre applicare con molta temperanza. Vi possono essere Società ferroviarie che essendosi assunto un servizio poco remunerativo, hanno un giusto titolo a chiedere che si tenga conto anche delle condizioni finanziarie in cui sono venute a trovarsi.

Ma non è questo, come ben disse il senatore Carta-Mameli, il caso delle ferrovie Reali sarde; qui si tratta di una Società che ha rilevanti garanzie di prodotti da parte dello Stato, e ad essa quindi che può al prodotto dell'esercizio ferroviario aggiungere un rilevante sussidio da parte dello Stato, non è lecito di adagiarsi tranquillamente in una situazione finanziaria molto remunerativa senza provvedere alle esigenze del pubblico servizio.

In questo caso io credo che è dovere del Governo di applicare rigorosamente le disposizioni di legge e dei capitolati, e posso assicurare l'onor. Carta-Mameli che darò disposizioni in proposito, perchè mi pare che la situazione finanziaria della Compagnia Reale delle ferrovie sarde sia tale da non giustificare da parte del Governo un'ulteriore eccessiva tolleranza.

Dopo queste dichiarazioni spero che se l'onorevole senatore Carta-Mameli dovette attendere due mesi per avere una risposta alla sua interpellanza, non avrà a dolersi delle conseguenze dell'indugio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carta-Mameli.

CARTA-MAMELI. Io ho chiesto la parola solo per ringraziare l'onor. ministro delle spiegazioni che si è compiaciuto darmi.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14.30:

Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge 3 luglio 1904 sulle agevolanze alle industrie che adoperano il sale e lo spirito (N. 226);

Riabilitazione dei condannati (N. 227);

Disposizioni relative alla navigazione del Tevere fra Roma e il mare (N. 228).

Alle ore 15.

I. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Norme circa la costituzione dei Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato (N. 199).

II. Interpellanza del senatore Veronese ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e della pubblica istruzione intorno ai provvedimenti da prendersi in seguito alle inondazioni di quest'anno atti ad evitare, per quanto sia possibile, nuovi disastri.

III. Interpellanza del senatore Sonnino al Governo per sapere quali furono le ragioni di pubblica utilità che consigliarono la distribuzione di tante tessere per compartimenti riservati sulle ferrovie dello Stato, in questi tempi in cui sono generali i lamenti per ingombri e per le deficienze di servizio.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione del Credito agrario per la Sicilia (N. 221);

Norme per la concessione della cittadinanza (N. 178).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 28 marzo 1906 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNI DI LEGGE

APPROVATI NELLA TORNATA DEL 23 MARZO 1906

Stato giuridico degl'insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate

Art. 1.

• Nessuno può essere nominato insegnante nelle scuole medie governative (Ginnasi, Licei, Scuole tecniche, Istituti tecnici e nautici, Scuole complementari e normali) e negl'istituti pubblici d'educazione femminile, neppure come semplice incaricato, e nessuno che sia già insegnante può passare all'insegnamento d'altra materia in qualunque scuola, o anche della stessa materia in scuole di grado superiore o d'altro ordine, sebbene di pari grado, se non in seguito a concorso.

Nel caso però che si tratti di conversione di una scuola pareggiata in governativa, si seguiranno le norme da stabilirsi nel Regolamento.

Art. 2.

Ai concorsi potranno essere ammessi soltanto coloro i quali presentino la laurea o il diploma richiesti dalla cattedra messa a concorso. Invece di questi titoli varrà solo il corrispondente certificato di abilitazione concesso dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905, rimanendo per l'avvenire vietata la concessione di simili abilitazioni, come di qualunque altra per esame, in materie per le quali si possa conseguire laurea o diploma nelle scuole dello Stato.

Il concorso sarà indetto per un numero determinato di posti.

Nella relazione del concorso, alla graduatoria dei vincitori del numero di posti per cui il concorso fu bandito, seguirà quella degli altri concorrenti che furono riconosciuti idonei, i

quali però non avranno titolo per ottenere un posto di ruolo.

Nelle nomine si dovrà seguire l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso, e gl'incarichi temporanei e le supplenze, quando non possano affidarsi ad insegnanti della stessa o di altra scuola della città, dovranno possibilmente affidarsi ai vincitori del concorso non ancora nominati, o, in mancanza, agli altri graduati, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal ministro e composta di cinque membri almeno per i concorsi generali, e di tre almeno per i concorsi speciali, di cui all'art. 6.

Dei commissari, la maggioranza sarà scelta fra quelli che colle norme da fissarsi per Regolamento verranno designati dalle Facoltà o dagl'Istituti superiori cui appartiene la materia d'insegnamento messa a concorso; gli altri saranno scelti dal ministro tra i professori ordinari o i capi d'istituto delle scuole medie di grado superiore.

Nessuna Commissione potrà avere due membri appartenenti alla stessa Facoltà o Istituto superiore.

Nei concorsi per materie per le quali non esista insegnamento universitario, la Commissione sarà nominata direttamente dal ministro, e potrà esser composta di soli professori delle scuole medie.

Nel Regolamento saranno stabiliti i criteri a cui le Commissioni giudicatrici dovranno attenersi per un'adequata e coerente valutazione dei titoli e dei meriti dei concorrenti.

La relazione sarà trasmessa alla Sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media; di cui all'art. 15. La Sezione esaminerà se le norme legislative e regolamentari sieno state osservate, e, occorrendo, proporrà al ministro l'annullamento in tutto o in parte del concorso, o ne rettificcherà i risultati in caso di meri errori materiali.

Entro due mesi dal voto della Sezione la relazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero col voto stesso e colla decisione del ministro.

Gli articoli dal 206 al 212 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, sono abrogati.

Art. 4.

In caso di prima nomina, i vincitori di un concorso che rifiutino le residenze loro offerte, perdono il loro turno e passano in fine della graduatoria, con diritto alla nomina sino a un nuovo concorso.

Art. 5.

Gli insegnanti governativi non possono di regola essere trasferiti di residenza che per loro domanda, fatta in via gerarchica, o col loro consenso. In caso di pluralità di domande, si darà la preferenza a quelli che sieno riusciti vincitori nei concorsi speciali, di cui all'articolo seguente, e, in mancanza di questi, si avrà particolare riguardo all'anzianità congiunta al merito.

Il trasferimento di residenza decretato d'ufficio, non potrà aver luogo che per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato, se ne faccia domanda.

Salvo il caso di urgenti necessità, tutti i trasferimenti si effettueranno al principio dell'anno scolastico, e si notificheranno almeno due mesi prima agl'interessati.

Contro i decreti di trasferimento, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione fattane in via amministrativa, è ammesso il ricorso degl'interessati medesimi al ministro, il quale provvederà, sentito il parere della Sezione per l'istruzione media, entro il termine di un mese dal prodotto ricorso.

Art. 6.

Per provvedere alle cattedre nelle sedi più importanti, le quali saranno indicate nel Regola-

mento, dovranno bandirsi speciali concorsi per titoli e per esame, ai quali saranno ammessi i laureati e coloro che hanno il diploma concernente la materia messa a concorso.

Si applicheranno a questi concorsi le norme stabilite nei precedenti articoli.

Gli effetti di ciascun concorso speciale sono esauriti, quando siano state fatte in base ad esso le nomine alle cattedre vacanti, per le quali il concorso fu aperto.

L'ufficio di assistente universitario e quello di professore di scuole medie e normali sono incompatibili.

Osservate le garanzie dell'art. 5, potrà aver luogo, anche senza concorso, il trasferimento di un insegnante dall'una all'altra delle sedi più importanti, di cui alla parte prima del presente articolo.

Art. 7.

Le classi aggiunte, così nelle scuole regie come nelle pareggiate, che non formino corso od orario completo ed alle quali non corrisponda un posto di ruolo, si assegneranno con equa distribuzione ai professori, regolarmente abilitati, delle classi ordinarie della scuola cui appartengono o di altra di pari grado, quando ciò sia compatibile con l'orario, non vi si oppongano ragioni speciali di servizio, e non si tratti di sezioni femminili aggiunte alle maschili, alle quali si possa provvedere col personale femminile della stessa materia o di materie affini in altre scuole di pari grado, regie o pareggiate.

In tale assegnazione, si darà la preferenza nell'ordine seguente:

1° all'insegnante o agl'insegnanti delle relative materie nella medesima scuola;

2° agl'insegnanti di materie affini della stessa scuola che abbiano orario minore;

3° agl'insegnanti della stessa materia o di altra materia in altre scuole di pari grado, regie o pareggiate.

Soltanto quando non sia possibile provvedere nei tre modi sopra indicati, l'insegnamento potrà essere affidato a titolo di supplenza a persona estranea al personale insegnante, purchè regolarmente abilitata.

Di tale assegnazione si darà subito notizia alla Sezione per l'istruzione media.

Contro i provvedimenti relativi all'assegnazione delle classi aggiunte, è ammesso il ricorso, a tenore del quarto comma dell'art. 5.

Art. 8.

Le pene disciplinari cui vanno soggetti gli insegnanti governativi e pareggiati, sono:

- 1° l'ammonizione;
- 2° la censura;
- 3° la sospensione fino a sei mesi;
- 4° la sospensione da sei mesi a due anni;
- 5° la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione od assegni;
- 6° la destituzione dall'ufficio con perdita del diritto a pensione od assegni.

Art. 9.

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non sieno tali da diminuire la stima per l'insegnante e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione, si applicherà la censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura, e per tutte le altre più gravi mancanze che ledano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicheranno, secondo la gravità dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei nn. 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 8.

Art. 10.

L'ammonizione è data privatamente dall'immediato superiore gerarchico, ed ha carattere di semplice avvertimento. Può anche essere data dal ministro. Della prima non si prende nota nello stato di servizio.

Le altre pene saranno inflitte dal ministro sul parere conforme della Sezione per l'istruzione media.

Il tempo della durata della sospensione non si computa nè per la promozione nè per l'aumento di stipendio.

Art. 11.

Per le pene di terzo, quarto, quinto e sesto grado la Sezione, prima di dare il suo parere, potrà domandare che sia eseguita un'inchiesta secondo norme da stabilirsi nel Regolamento.

In ogni caso l'incolpato sarà invitato a presentare direttamente a voce o per iscritto le sue difese.

L'art. 216 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, è abrogato.

Art. 12.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, la sospensione può essere ordinata dal ministro a tempo indeterminato, dandone contemporaneo avviso alla Sezione per l'istruzione media per gli opportuni provvedimenti.

La sospensione ha luogo di diritto nei casi contemplati dal Regio decreto 25 ottobre 1866, n. 3343.

Art. 13.

Per la nomina, la conferma, il pagamento degli stipendi, i trasferimenti e il licenziamento degli insegnanti nelle scuole medie pareggiate, si applicheranno, salvo le modificazioni formali che saranno determinate nel Regolamento, le norme relative sancite nel testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, per i maestri elementari dei comuni i quali diano ai medesimi uno stipendio superiore al minimo legale.

Tra le dette norme s'intendono comprese quelle transitorie dell'art. 32.

Art. 14.

Quando una scuola pareggiata sia ceduta a un'altra amministrazione, il preside o direttore e gli insegnanti che abbiano ottenuto la nomina definitiva, saranno mantenuti in servizio; e se si trovano nel periodo di esperimento, avranno diritto di continuarlo sotto l'amministrazione nuova. Essi inoltre conserveranno il loro grado, classe e stipendio, purchè li abbiano ottenuti da non meno di due anni prima della cessione.

Nel caso che si chiuda una scuola pareggiata o un corso aggiunto completo d'una scuola pareggiata, gli insegnanti forniti di titolo legale avranno diritto di concorrere alle cattedre governative, qualunque sia la loro età.

Il concorso per i posti vacanti in un istituto pareggiato, può anche essere ristretto ai soli professori che insegnino in altri istituti mantenuti dalla medesima amministrazione, secondo norme da stabilirsi nel Regolamento.

Sarà revocato il pareggiamento a quelle scuole dipendenti da amministrazioni che non osservino le prescrizioni della presente legge.

Art. 15.

È istituita nella Giunta del Consiglio superiore una Sezione per l'istruzione media, composta:

1° di quattro consiglieri membri della Giunta medesima, scelti dal ministro;

2° di un preside o direttore e di due professori ordinari (titolari) da almeno sette anni di scuole medie governative; di un preside o direttore o professore ordinario (titolare) da almeno sette anni nelle scuole medie pareggiate. Essi saranno eletti, rispettivamente, secondo norme che verranno fissate nel Regolamento, dai capi degli istituti governativi, dagli insegnanti governativi, dai capi e insegnanti pareggiati.

Art. 16.

I componenti della Sezione, di cui al n. 1 dell'articolo precedente, scadranno dal loro ufficio, quando cessino di appartenere alla Giunta del Consiglio superiore.

I componenti di cui al n. 2, si rinnovano per metà ogni biennio, e non possono essere rieletti se non dopo due anni dalla scadenza. Alla fine del primo biennio la scadenza è determinata dalla sorte, dopo dall'anzianità.

La Sezione è presieduta da uno dei componenti scelto dal ministro. Il voto del presidente prevale in caso di parità.

Alle adunanze della Sezione interverrà con voto consultivo un ispettore o il capo di servizio dell'amministrazione centrale per gli affari di loro competenza. Un impiegato del Ministero farà da segretario.

Art. 17.

Sono deferite alla Sezione tutte le attribuzioni che, per quanto riguarda gli insegnanti delle scuole medie governative o pareggiate, erano di spettanza della Commissione consultiva.

Art. 18.

Ai quattro membri della Sezione non appartenenti al Consiglio superiore competeranno le indennità che saranno fissate nel Regolamento.

Art. 19.

Tutti gli atti riguardanti nomine, promozioni, trasferimenti, destinazioni ad uffici straordinari saranno pubblicati nel *Bollettino* del Ministero, appena avvenuta la registrazione.

Ciascun insegnante delle scuole medie governative che vi abbia interesse, potrà ricorrere al ministro contro qualsiasi provvedimento non conforme alla presente legge. Il ministro deciderà, sentito il parere della Sezione per l'istruzione media, salvo all'interessato il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, secondo l'art. 24 testo unico 2 giugno 1869, n. 6166.

Lo stesso diritto è riconosciuto agli insegnanti delle scuole pareggiate, per gli atti delle autorità che ad essi si riferiscono.

Art. 20.

Le norme della presente legge, eccettuate quelle riguardanti i concorsi, si applicano anche ai capi d'istituto.

Art. 21.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Disposizioni transitorie....

Art. 22.

Salvo speciali condizioni di nomina relative alla durata del servizio, alla soppressione di scuole e alla mancanza o soppressione di classi aggiunte, gli attuali insegnanti incaricati di classi aggiunte nelle scuole pareggiate, nominati in seguito a regolare concorso, s'intendono confermati in modo definitivo nel proprio ufficio, qualunque sia la durata del servizio e il corso in cui insegnano. Essi entreranno in ruolo per ordine di graduatoria, occupando di mano in mano i posti che si renderanno vacanti, previo risultato favorevole della ispezione da farsi entro due anni dalla promulgazione della presente legge.

Finchè quelli di detti insegnanti, che avranno ottenuto giudizio favorevole dalla ispezione, non siano entrati in ruolo, non saranno obbligatorie per le scuole pareggiate le disposizioni dell'art. 7 relative alle classi aggiunte.

Art. 23.

I professori di scuole medie, i quali, al giorno della promulgazione della presente legge, occupino anche l'ufficio di assistente universitario, potranno in questo essere riconfermati a norma delle disposizioni vigenti nelle Università e negli Istituti superiori.

Art. 24.

Per decreto reale sarà determinata l'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, in modo che nessuna disposizione sia ritardata oltre il 31 dicembre 1906.

Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie governative

INSEGNANTE.

Art. 1.

Gli istituti d'istruzione classica, tecnica e normale (scuola medie), agli effetti della presente legge, sono distinti in istituti di primo grado e in istituti di secondo grado.

Sono istituti di primo grado il Ginnasio, la Scuola tecnica e la Scuola complementare; sono istituti di secondo grado il Liceo, l'Istituto tecnico, l'Istituto nautico e la Scuola normale.

Art. 2.

Gli insegnanti degli istituti d'istruzione classica, tecnica e normale sono, per quanto concerne gli stipendi, distribuiti nei tre ordini di ruoli indicati dalla tabella A.

Art. 3:

Gli insegnanti di ciascun ordine si distinguono in straordinari e in ordinari.

A mano a mano che si rendano vacanti le cattedre, i concorrenti, riconosciuti vincitori nei concorsi corrispondenti, saranno assunti in servizio con decreto ministeriale, secondo l'ordine delle graduatorie vigenti, col grado di straordinari, nel quale resteranno, a titolo di prova, non meno di un triennio, eccettuati i casi contemplati nell'art. 6.

L'insegnante straordinario, durante tale periodo di prova, sarà sottoposto a speciali ispezioni.

Prima del cominciare dell'anno scolastico, in base alle ispezioni e ai rapporti delle autorità scolastiche locali, con decreto Reale saranno assunti definitivamente in servizio col grado di ordinari tutti gli insegnanti straordinari, che durante i tre anni precedenti (computandosi come anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi) abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Quando i risultati del periodo di prova di un triennio non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, l'insegnante straordinario avrà diritto di ottenere la prova di un ulteriore anno; dopo il quale, se questa gli sia riuscita favorevole, sarà assunto definitivamente in servizio col grado di ordinario.

Le promozioni ad ordinario avranno decorrenza dal primo giorno d'ottobre di ciascun anno.

Lo straordinario che allo scadere del triennio e eventualmente del quadriennio di prova, non possa essere nominato ordinario, udito il parere della Sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'insegnamento medio, sarà dispensato dal servizio.

Il tempo del servizio prestato dagli insegnanti come professori straordinari, è sempre valutato agli effetti della pensione.

Art. 4.

Agli insegnanti straordinari sono assegnati gli stipendi indicati dalla tabella B.

Art. 5.

Agli insegnanti ordinari sono assegnati gli stipendi iniziali indicati dalla tabella B.

Ogni insegnante di qualsiasi ruolo avrà diritto di conseguire successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario:

1° quattro aumenti quinquennali, nella misura fissa stabilita, per ciascun ordine di ruoli, dalla tabella B.

2° due aumenti sessennali entrambi pari ad un decimo dello stipendio conseguito al termine dei predetti quattro aumenti fissi.

Art. 6.

L'insegnante straordinario, che passa per concorso da uno ad altro ruolo dello stesso ordine, o da uno ad altro ordine di ruoli, deve compiere il suo periodo di prova nel nuovo ruolo, e nel nuovo ordine di ruoli, con tutte le norme contenute nell'articolo 3. In ogni caso il suo passaggio non diventerà definitivo se non dopo almeno un anno di servizio nel nuovo ruolo o nel nuovo ordine di ruoli.

L'insegnante ordinario, che passa per concorso da uno ad altro ruolo dello stesso ordine, o da uno ad altro ordine di ruoli, conserva, per gli effetti dello stipendio e della carriera, la propria anzianità; però il suo passaggio non diventerà definitivo se non dopo un periodo di prova non superiore ad un anno, seguito da una ispezione. Se la prova gli riesca sfavorevole, potrà ottenere un nuovo anno di prova con nuova ispezione. Ove egli dovesse, anche dopo questa seconda prova, ritornare al ruolo, o all'ordine di ruoli prima lasciato, il suo stipendio sarà quello che avrebbe conseguito, se avesse continuato ad appartenere ad esso.

Art. 7.

Gli aumenti quinquennali di stipendio di cui all'art. 5 n. 1, oltre essere dati per anzianità nei periodi stabiliti dall'articolo stesso, potranno essere dati anticipatamente per merito distinto a insegnanti ordinari che si trovino ancora a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale dei detti periodi.

Ogni anno, prima che siano assegnati gli aumenti per anzianità, messi a confronto per ciascun ruolo dei vari ordini i titoli di merito degli insegnanti, che si trovino nella predetta condizione e tenuto conto delle ispezioni e delle informazioni intorno al servizio da essi prestato, sarà formato l'elenco di quelli meritevoli di avere l'aumento anticipato.

Coloro che avranno questo aumento anticipato per merito, non potranno essere, in ciascun anno, in numero superiore al quinto del numero complessivo di quelli che si trovano nella predetta condizione di anzianità; e di essi non più di un terzo sarà scelto fra gli ordinari a cui manchino ancora due anni per arrivarvi.

Nessun insegnante potrà ottenere per merito due aumenti anticipati consecutivi.

Anche per gli insegnanti che avranno avuto per merito l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio o del sessennio successivo decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

Art. 8.

Nelle scuole di primo grado l'obbligo dell'orario settimanale di insegnamento sarà, per ciascun insegnante, contenuto fra un minimo di 15 ore e un massimo di 18. Nelle scuole di secondo grado il limite minimo sarà di 13 ore e il massimo di 15.

Ciascun insegnante sarà tenuto a prestare l'opera sua pel numero di ore richiesto dal programma del suo insegnamento, ma se questo numero supererà il massimo delle ore stabilito per l'istituto al quale appartiene, per le ore d'insegnamento in più del detto massimo sarà compensato in conformità del primo comma dell'art. 10. Quando poi il numero delle ore richieste dal programma della materia da lui insegnata raggiunga almeno il limite minimo stabilito per ciascun grado di istituti, le ore di insegnamento in più di quelle richieste dal programma, che eventualmente gli fossero affidate in classi aggiunte o per altri incarichi, saranno compensate in conformità del primo comma dell'art. 10.

Quando un insegnante insegni contemporaneamente, per ragioni di organico, in istituti di 1° o di 2° grado, egli è tenuto all'obbligo d'orario fissato per gli istituti di 1° grado se appartiene al 1° ordine di ruoli, e a quello fis-

sato per gli istituti di 2° grado se appartiene al 2° ordine di ruoli.

Gli insegnanti che appartengono al terzo ordine di ruoli, sono tenuti all'obbligo d'orario stabilito dalla tabella *D*; e per le ore in più d'insegnamento che venissero loro affidate per classi aggiunte o per altri incarichi saranno compensati in conformità del primo comma dell'art. 10.

Art. 9.

Quando l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga il limite minimo stabilito dal precedente articolo, l'insegnante sarà obbligato, dove è possibile, a completarlo, fino al detto limite, senza speciale retribuzione, in classi aggiunte, o in altri istituti nel modo indicato dall'articolo 24. Esso però avrà diritto a una retribuzione per la eventuale eccedenza d'orario sul detto limite minimo che fosse richiesta per mantenere la necessaria unità del programma d'insegnamento in una medesima classe; ma non potrà esimersi dall'obbligo di tale eccedenza.

Il limite minimo di orario è diminuito di due ore settimanali di lezione, quando l'insegnamento venga impartito in due istituti, o quando l'insegnante debba compiere il suo orario minimo coll'insegnamento di una materia diversa da quella della propria cattedra.

Per l'applicazione del precedente comma, il liceo e l'annesso ginnasio, la scuola normale e l'annessa scuola complementare costituiscono un solo istituto.

Art. 10.

Per gli insegnanti di ruolo ogni ora settimanale di lezione, impartita oltre i limiti stabiliti, sia per ragioni d'orario, sia in classi aggiunte, o per altri incarichi di discipline per le quali esistono cattedre di ruolo, sarà retribuita nella misura indicata dalla parte I della tabella *C*.

Se in un corso completo, ordinario o aggiunto, le discipline per le quali esistono cattedre di ruolo vengono eventualmente affidate, a titolo di supplenza, a insegnanti non appartenenti al personale di ruolo, tali supplenti saranno retribuiti, per i mesi d'insegnamento e di esami, con altrettante quote mensili corrispondenti a quelle dello stipendio di straordinario del rispettivo ruolo.

I compensi per ogni ora settimanale di le-

zione per gli insegnanti di discipline speciali per le quali siano ammessi incarichi dalla presente legge o non esistano cattedre di ruolo, e per i supplenti ai quali siano affidati corsi incompleti in classi ordinarie od aggiunte, sono fissati dalla parte I della tabella *C*.

Agli insegnanti delle materie comprese nella parte III della tabella *C* sarà assegnata per la correzione dei temi scritti e per la cura di gabinetto una speciale retribuzione annua nella misura stabilita al n. 1 della parte I della tabella medesima per l'istituto al quale l'insegnamento appartiene.

Le ore d'insegnamento che potrà avere un insegnante non dovranno in nessun caso essere più di 28, salvo disposizioni speciali del Regolamento per corsi o classi che non abbiano carattere di stabilità.

Il Ministero avrà facoltà di provvedere al pagamento delle retribuzioni e compensi stabiliti nel presente articolo con fondi a disposizione dei RR. Prefetti, giusta le norme in proposito del Regolamento di contabilità generale dello Stato e secondo le altre speciali che saranno stabilite nel Regolamento.

Art. 11.

Il numero degli insegnanti straordinari ed ordinari sarà complessivamente stabilito di anno in anno con la legge del bilancio (ferme restando le norme contenute negli articoli 3 e 6), in base:

1° al numero delle classi e corsi ordinari;
2° al numero delle classi e corsi completi aggiunti, che hanno carattere di stabilità nel medesimo istituto, perchè ivi esistenti da un triennio;

3° a quel numero di altre classi e corsi completi aggiunti che i dati statistici dell'ultimo biennio facciano ritenere costante nel suo complesso, pur variando le sedi.

Agli ulteriori bisogni che eventualmente si manifestassero, si provvederà sino alla nuova legge di bilancio con supplenze retribuite a norma del secondo comma dell'articolo 10.

Il Regolamento stabilirà le norme e le condizioni per la istituzione e il mantenimento di classi aggiunte, per la determinazione dell'organico di ciascun istituto e anche per la istituzione in alcuni istituti di classi di tirocinio per i giovani che vogliono dedicarsi all'insegnamento.

CAPI D'ISTITUTO.

Art. 12.

I capi d'istituto si distinguono in incaricati ed effettivi.

Art. 13.

I capi d'istituto incaricati saranno nominati dal ministro, il quale li sceglierà nell'elenco che ogni biennio in base alle ispezioni e alle proposte delle autorità scolastiche sarà formato dalla Sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'insegnamento medio fra gl'insegnanti ordinari appartenenti ai rispettivi ruoli del primo e del secondo ordine, e aventi almeno 13 anni di servizio.

Art. 14.

I capi d'istituto incaricati continuano il loro insegnamento e la loro carriera come insegnanti, e hanno diritto a una retribuzione annua nella misura indicata dalla tabella E'.

Art. 15.

L'incarico di capo d'istituto dura per cinque anni ed ha carattere di esperimento; durante questo periodo l'incarico potrà essere revocato se l'esperimento sia sfavorevole.

Trascorso il quinquennio, in seguito a ispezioni favorevoli, il capo d'istituto incaricato è nominato effettivo con decreto Reale.

Art. 16.

I capi d'istituto nominati effettivi cessano d'appartenere al rispettivo ruolo di insegnanti e il loro stipendio aumenta di L. 1000 se appartenenti al secondo ordine e di L. 750 se appartenenti al primo ordine di ruoli.

Essi avranno sempre obbligo di insegnamento limitato però al numero di ore richiesto dal programma della materia che insegnano e con le condizioni stabilite dagli art. 8 e 10. Ma qualora da un triennio la popolazione scolastica dell'istituto sia superiore ai 300 alunni, compresi per le scuole normali quelli del giardino d'infanzia, i capi d'istituto potranno essere in tutto o in parte dispensati dall'insegnamento, secondo quanto sarà stabilito dal Regolamento.

Ad ogni quinquennio, a datare dall'ultimo aumento, di stipendio ottenuto come insegnanti,

i capi d'istituto hanno diritto ad un aumento di L. 500, sino a raggiungere i limiti indicati nella tabella E'.

I capi d'istituto con insegnamento non possono averlo che nell'istituto al quale appartengono.

Art. 17.

I capi d'istituto, siano incaricati od effettivi, potranno avere insegnamento anche in classi aggiunte, quando però queste non possano essere assunte da altro insegnante dell'istituto.

Art. 18.

Non è dovuto compenso speciale ai capi di istituto per la direzione delle classi aggiunte.

È abrogato l'articolo 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

PERSONALE DI SEGRETERIA E DI SERVIZIO.

Art. 19.

I Licei-ginnasi e le Scuole normali, che da un triennio almeno abbiano una popolazione scolastica media non inferiore a 400 alunni, avranno un segretario dell'ufficio di Direzione.

Qualora in un successivo periodo quinquennale la popolazione scolastica di uno di detti istituti a cui sia stato assegnato un segretario, risulti, almeno di un quinto, inferiore alla media stabilita, vi sarà soppresso il posto di segretario.

In quelli degli altri istituti, nei quali anche le spese del personale non insegnante sono a carico dello Stato, quando la popolazione scolastica stabile non sia inferiore a 150 alunni, il capo dell'istituto potrà essere autorizzato dal Ministero ad affidare le funzioni di segretario a persona di sua fiducia cui verrà assegnata una retribuzione, al pagamento della quale potrà anche essere provveduto colle norme fissate dall'ultimo comma dell'art. 10.

Questa retribuzione verrà stabilita volta per volta dal Ministero secondo l'importanza dell'istituto, e non potrà superare in un anno la somma di L. 600.

Il capo dell'istituto, nella scelta della persona da incaricare dell'ufficio di segretario, darà la preferenza a chi già presti tale servizio in modo lodevole, o a un insegnante dell'istituto stesso.

Art. 20.

I segretari di cui al primo comma dell'articolo precedente avranno lo stipendio di L. 1300, e avranno diritto agli aumenti sessennali in conformità del R. decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

Essi dovranno essere forniti di licenza del Liceo o dell'Istituto tecnico o della Scuola normale, ma avranno la preferenza gli abilitati anche all'insegnamento secondario secondo l'ordine di merito.

Però alla prima applicazione della presente legge avranno diritto alla preferenza nella nomina coloro che avranno prestato lodevole servizio in tale loro qualità da almeno un anno presso i regi Licei o Ginnasi o le regie Scuole normali anche se non forniti dei titoli richiesti dal comma precedente.

Quando per l'aumentata o diminuita popolazione scolastica dovrà aggiungersi o sopprimersi il posto di segretario in alcuno dei detti istituti, i posti saranno aggiunti o soppressi colla legge del bilancio.

Art. 21.

Gli stipendi dei macchinisti, bidelli e inserienti-custodi dei licei-ginnasi sono determinati dalla tabella *F*.

A datare dalla loro nomina definitiva, i detti funzionari avranno diritto a due aumenti biennali consecutivi, ciascuno nella misura stabilita nella detta tabella, e successivamente avranno diritto agli aumenti sessennali a norma del Regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

Le norme per la loro assunzione in servizio provvisorio o definitivo saranno determinate dal Regolamento.

PROPINE DI ESAME.

Art. 22.

Negli esami di ammissione alle varie classi degli istituti classici, tecnici e normali un terzo delle tasse d'esame sarà ripartito in parti uguali fra i componenti la Commissione esaminatrice.

Art. 23.

Negli esami di licenza dal liceo, dal ginnasio, dalla scuola normale, dalla scuola tecnica e dalla scuola complementare, spetterà a ciascun componente la Commissione esamina-

trice, e per ciascun candidato, una propina nella misura fissata dalla tabella *G*.

Negli esami di licenza dagli istituti tecnici e nautici:

1° al presidente e a ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice, se insegnanti nell'ultima classe del corso, spetterà per ciascun candidato della rispettiva sezione una propina nella misura fissata dalla tabella medesima;

2° a ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice, ma non insegnanti nell'ultima classe del corso, spetterà la medesima propina, ma soltanto per quei candidati i quali dovranno sostenere l'esame nelle discipline impartite dai detti insegnanti.

RIUNIONE DI INSEGNAMENTI.

Art. 24.

All'atto dell'applicazione della presente legge sarà conservato nella distribuzione degli insegnamenti lo stato attuale.

Successivamente (e di mano in mano che per effetto di vacanze di cattedre venga a diminuire il personale di ruolo, o in un singolo istituto vengano a mutare le condizioni del numero della popolazione scolastica o del personale insegnante che vi è adetto) colle norme che verranno stabilite nel Regolamento gli insegnamenti saranno raggruppati e distribuiti secondo le indicazioni della tabella *H*.

In relazione alle esigenze derivanti da mutamenti di programmi e di orari o da diverso ordinamento delle scuole, la detta tabella potrà essere modificata per decreto Reale.

In ogni caso gli insegnanti saranno sempre sottoposti anche alle nuove disposizioni di leggi e di regolamenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Insegnanti.

Art. 25.

Per gli effetti della presente legge gli attuali insegnanti titolari od effettivi prendono il nome di ordinari.

Lo stipendio di ciascun attuale insegnante titolare (compresi quelli che hanno tale titolo

ad personam) od effettivo si considererà formato come segue:

1° dal suo stipendio di ruolo come titolare o come effettivo.

2° dai sessenni in godimento al 31 dicembre 1905.

Art. 26.

All'applicazione della presente legge lo stipendio dei titolari (compresi quelli *ad personam*) e degli effettivi di ruolo, calcolato come al precedente articolo, sarà accresciuto nella misura dell'aumento fisso stabilito per ciascun ordine di ruoli dalla tabella B.

Inoltre quelli fra gli stessi insegnanti che all'applicazione della presente legge contino almeno 30, 25, 20 e 15 anni di servizio di ruolo, avranno un ulteriore aumento fisso di stipendio pari rispettivamente ai $\frac{5}{10}$, ai $\frac{4}{10}$, ai $\frac{3}{10}$ ed ai $\frac{2}{10}$ dell'aumento stabilito dal comma precedente.

Ma qualora lo stipendio dell'effettivo di ruolo aumentato nella misura anzidetta sia inferiore allo stipendio minimo stabilito per l'ordinario del ruolo corrispondente, esso si accrescerà fino a raggiungere questo stipendio minimo.

Art. 27.

Gli aumenti di stipendio concessi agli insegnanti dal 1° gennaio 1906 per effetto della presente legge, non tolgono agli insegnanti stessi il diritto alle quote dell'aumento sessennale concesso loro dall'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, e corrispondenti al tempo di servizio decorso a tutto il 1905 dalla promozione a titolare o dall'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1906.

Tali quote verranno corrisposte a ciascun insegnante a misura che si matura il periodo sessennale decorrente dalla data della promozione a titolare o dell'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1906, e formeranno parte integrante dello stipendio di ciascun insegnante.

Art. 28.

Nel caso di cumulo di cattedre, l'aumento, di cui all'art. 26 compete soltanto per quello degli stipendi che dà diritto alla quota maggiore; e ciò senza pregiudicare gli eventuali

diritti al grado di ordinario per ciascuna delle cattedre.

Per l'insegnamento pel quale non vi sarà aumento di stipendio, l'obbligo di orario sarà quello richiesto dal programma dello stesso insegnamento, salvo il compenso di cui al terzo comma dell'art. 8, nel caso che l'orario richiesto dal programma superi il massimo di ore stabilito dal medesimo articolo.

Art. 29.

Le attuali maestre giardiniere effettive si considerano come appartenenti al ruolo A (3° ordine). Esse conseguiranno il grado di ordinarie, collo stipendio dovuto agli insegnanti ordinari di detto ruolo che abbiano in tale grado l'anzianità di un quinquennio.

Art. 30.

All'applicazione della presente legge:

1° Gli insegnanti reggenti che abbiano una titolarità *ad personam* diventeranno immediatamente ordinari nell'ordine di ruoli corrispondente al loro insegnamento attuale di reggenti, e avranno lo stipendio che ad essi verrà attribuito pel loro grado di titolare secondo l'art. 25, cogli aumenti dipendenti dagli art. 26, 27 e 32 ed eventualmente con quelli portati dagli articoli 35 e 36.

2° Degli altri insegnanti reggenti:

a) quelli che avranno almeno un triennio di servizio di ruolo diventeranno immediatamente ordinari e ad essi sarà attribuito lo stipendio iniziale corrispondente secondo la tabella B;

b) quelli che avranno almeno un quinquennio di servizio di ruolo e meno di un decennio, ad eccezione degli insegnanti delle materie indicate nella tabella I, oltre al detto stipendio iniziale corrispondente secondo la tabella B, percepiranno un aumento di stipendio uguale alla metà di quello stabilito dal primo comma dell'art. 26 e corrispondente al loro ordine di ruoli;

c) quelli che avranno dieci e più anni di servizio di ruolo, ad eccezione ancora dei detti insegnanti delle materie indicate nella tabella I, oltre allo stipendio iniziale corrispondente secondo la tabella B, percepiranno

un aumento tale da far sì che il loro stipendio complessivo venga ad uguagliare lo stipendio minimo che, in forza degli art. 25 e 26 e eventualmente degli articoli 35 e 36, spetterà ai titolari attuali della materia corrispondente;

d) quelli che avranno meno di tre anni di servizio di ruolo, conseguiranno il grado e lo stipendio di ordinario al compimento del triennio, e fino a quel tempo avranno il grado e lo stipendio di straordinario dell'ordine di ruoli corrispondente.

La promozione ad ordinari dei reggenti attualmente in servizio non sarà subordinata alle condizioni di ispezioni e rapporti, indicate nell'articolo 3.

Art. 31.

All'applicazione della presente legge:

a) gli incaricati di ruolo di Scuola normale, di Ginnasio e di Scuola complementare, conseguiranno il grado e lo stipendio di straordinario pel rispettivo ordine di ruoli.

b) gli incaricati di ruolo di prima classe, di scuola tecnica conseguiranno il grado di ordinario con lo stipendio dovuto all'ordinario del rispettivo ruolo che abbia, in tale grado, l'anzianità di un quinquennio;

c) gli incaricati di ruolo di seconda classe di scuola tecnica conseguiranno il grado di ordinario con lo stipendio iniziale corrispondente se hanno tre anni almeno di servizio e conseguiranno il grado e lo stipendio di straordinario, se hanno meno di tre anni di servizio. In tal caso saranno nominati ordinari appena compiuto il triennio di servizio prestato complessivamente, prima come incaricati di ruolo e poi come straordinari.

La promozione ad ordinario degli incaricati di ruolo, che all'applicazione della presente legge conseguiranno il grado di straordinario, non sarà subordinata alle condizioni di ispezioni e di rapporti indicate dall'articolo 3.

Art. 32.

Per gli insegnanti di cui all'art. 1° della legge 6 agosto 1893, n. 456, i quali, per effetto immediato di conversione in governativi degli istituti cui appartenevano passarono al servizio dello Stato, saranno computati come utili per l'anzianità richiesta dagli art. 26, 30 e 31

anche gli anni di servizio da essi prestato anteriormente come titolari o reggenti negli istituti medesimi.

Art. 33.

Gli attuali insegnanti titolari (compresi quelli *ad personam*) e effettivi e gli attuali insegnanti che per l'applicazione della presente legge diverranno ordinari avranno diritto a tanti aumenti periodici di stipendio quanti sono indicati dalla tabella J in corrispondenza del nuovo stipendio loro attribuito in base agli articoli 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35 e 36.

Quando tale nuovo stipendio non corrisponda esattamente a quelli indicati nella tabella medesima per il rispettivo ruolo, l'insegnante avrà diritto su di esso al numero di aumenti corrispondente allo stipendio immediatamente inferiore.

Lo stipendio risultante non potrà per effetto dei detti aumenti successivi oltrepassare il massimo fissato dalla stessa tabella J.

Art. 34.

Gli insegnanti, che per effetto della legge 12 luglio 1900, n. 259, abbiano conservato un assegno *ad personam* che rappresenta la differenza fra lo stipendio della classe a cui furono iscritti e lo stipendio della classe superiore, conserveranno questo assegno come parte integrante dello stipendio per l'applicazione dell'art. 25.

Art. 35.

Gli attuali insegnanti titolari (compresi quelli *ad personam*) ed effettivi, che per la applicazione della presente legge o successivamente passassero da un ordine inferiore di ruoli a un ordine superiore avranno per questo passaggio diritto a un aumento di stipendio eguale alla eventuale differenza fra lo stipendio attribuito alla classe cui appartenevano e quello attribuito alla medesima classe dell'Istituto di grado superiore, in base alle leggi 25 febbraio 1892, n. 71, 12 luglio 1896, n. 293 e 12 luglio 1900, n. 259; e ciò senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli art. 26, 27, 32, 33.

Per i titolari di 4^a classe di ginnasio o di scuola tecnica il detto aumento di stipendio sarà di lire 400.

Art. 36.

Gli attuali titolari (compresi quelli *ad personam*) nei Ginnasi superiori, di materie letterarie nelle Scuole complementari, di Disegno e di Disegno e calligrafia nelle Scuole normali, avranno un aumento di stipendio di L. 200, e ciò senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli art. 26, 27 32 e 33.

I titolari di matematica dei Ginnasi delle classi 1ª, 2ª, 3ª avranno rispettivamente gli aumenti di stipendio di L. 150, L. 150, L. 100; quelli di 4ª classe, i reggenti e gli incaricati di ruolo di L. 200; e ciò senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli articoli 26, 27, 30, 31, 32 e 33.

Art. 37.

All'applicazione della presente legge, in relazione al numero dei posti di ruolo determinati dall'articolo 11, saranno assunti in servizio col grado di straordinario, nell'ordine qui sotto indicato e nelle residenze che si renderanno di volta in volta vacanti, e fino a che tutti siano stati immessi nel ruolo:

a) coloro che abbiano ottenuto in concorsi ancora in vigore la eleggibilità a reggenti o ad incaricati di ruolo nell'ordine delle rispettive graduatorie, siano o non siano stati già assunti come incaricati, salvo per essi le disposizioni del 2º comma dell'art. 38.

b) gli incaricati fuori ruolo che, avendo ottenuto per concorso la eleggibilità a reggenti o a incaricati, hanno corso od orario completo nel medesimo istituto e per la materia per la quale hanno ottenuto l'eleggibilità, nell'ordine di precedenza stabilito dalla loro assunzione in servizio; però gli incaricati fuori ruolo di materie letterarie nei Ginnasi inferiori, forniti di titolo d'abilitazione e assunti in servizio prima dell'anno scolastico 1902-903, saranno chiamati, nell'ordine stabilito dalla loro assunzione in servizio, prima dei classificati nel concorso bandito il 24 luglio 1903;

c) gli incaricati fuori ruolo che avendo ottenuto in concorsi l'eleggibilità a reggenti o ad incaricati, contano almeno otto anni di servizio continuato, anche se non hanno corso od orario completo d'insegnamento della materia per cui hanno avuto l'eleggibilità.

d) gli incaricati fuori ruolo, con corso od orario completo, che pur non avendo preso

parte a concorsi siano almeno nel secondo anno scolastico di servizio, e posseggano il titolo legale d'abilitazione all'insegnamento;

e) gli incaricati fuori ruolo, con corso od orario completo, che pur non possedendo titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, siano stati ammessi in servizio prima del 1902, e abbiano il voto favorevole di una ispezione che il Ministero farà eseguire entro sei mesi dalla loro domanda.

La promozione a ordinario degli incaricati fuori ruolo che saranno assunti in servizio come straordinari in forza dei capoversi a) e b) non sarà subordinata alle condizioni di ispezioni e rapporti prescritte dall'art. 3, quando contino già più di un triennio di servizio. Questi incaricati e quelli del comma d) saranno promossi ordinari, dopo un anno di straordinariato, se il servizio da essi prestato raggiunga almeno gli otto anni; e dopo due anni di straordinariato se il loro servizio non raggiunga il detto limite di otto anni, ma non sia inferiore al triennio.

Gli attuali incaricati fuori ruolo che per le precedenti disposizioni hanno diritto di essere assunti in ruolo conservano, finchè non vi siano assunti, il diritto a un incarico in classi aggiunte, colle norme che verranno stabilite nel Regolamento; e con la retribuzione di cui godono attualmente, purchè questa non superi lo stipendio di straordinario del ruolo corrispondente.

Art. 38.

Coloro che per le disposizioni del precedente articolo, venuto il loro turno, saranno chiamati in servizio come straordinari, decadranno da tale diritto, qualora non raggiungano la sede loro assegnata, e non potranno essere confermati nel precedente loro incarico.

Tutte le graduatorie in vigore alla approvazione della presente legge, cessano di avere effetto col 31 dicembre 1906 per coloro che, riusciti eleggibili in un concorso, non accettarono l'incarico o la nomina in ruolo o non furono assunti in servizio.

Per gli effetti di questo articolo, e del precedente, si considerano come incaricati fuori ruolo anche coloro che sono comandati ad insegnamento di ruolo diverso da quello cui appartengono, e coloro che negli Istituti d'istruzione classica, tecnica e normale hanno inca-

rico fuori ruolo a titolo di supplenza per l'intero anno scolastico e per un corso od orario completo.

I titolari, reggenti, e incaricati di ruolo che in seguito a concorsi siano stati comandati a un insegnamento di diverso ordine di ruoli, agli effetti dello stipendio e della carriera saranno considerati ancora come ascritti all'ordine di ruoli al quale senza il comando avrebbero appartenuto, e questo finchè non raggiungeranno le condizioni prescritte dall'articolo precedente, per poter passare nel nuovo ordine di ruoli. In seguito a tale passaggio e dopo conseguito l'ordinariato in quest'ordine di ruoli, saranno ad essi applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 6.

Nessun comando d'insegnanti da uno ad un altro ordine di ruoli potrà più farsi dopo il termine dell'anno scolastico 1905-906.

Art. 39.

Gli incaricati attuali fuori ruolo che non rientrano fra quelli ai quali si riferiscono i due articoli precedenti, quando contino almeno un triennio di insegnamento, saranno preferiti per le classi aggiunte e corsi non completi e per le supplenze, colle norme che verranno stabilite nel Regolamento.

Tutti gli attuali incaricati fuori ruolo che posseggono il titolo legale di abilitazione all'insegnamento saranno ammessi, qualunque sia la loro età, ai concorsi generali di ammissione in servizio che verranno banditi fino a tutto il 1910.

Art. 40.

A parziale deroga dell'art. 9, e fintanto che abbiano conseguito dopo la prima applicazione della presente legge il primo degli aumenti quinquennali o sessennali stabiliti dalla legge stessa, o successivamente alla prima applicazione della legge abbiano conseguita la nomina a ordinario, gli attuali insegnanti di ruolo avranno diritto a una retribuzione anche per le ore di lezione impartite in classi aggiunte a titolo di completamento di orario; ma questa retribuzione sarà calcolata nella misura della metà di quella indicata nella parte I della tabella C.

In quegli Istituti tecnici e nautici nei quali alcuni insegnamenti sono divisi per bienni fra due insegnanti, questi avranno diritto di conservare l'insegnamento del solo biennio ad

essi ora assegnato, finchè resteranno in quell'Istituto, e l'obbligo d'orario di ciascuno di essi sarà rappresentato dal limite minimo di cui agli art. 8 e 9.

CAPI DI ISTITUTO.

Art. 41.

All'applicazione della presente legge gli attuali capi di Istituto avranno i gradi, gli stipendi e le retribuzioni indicate nella tabella K, ed avranno l'insegnamento nei limiti indicati dal secondo comma dell'art. 16.

I capi d'Istituti che all'atto della pubblicazione della presente legge non abbiano obbligo di insegnamento, continueranno ad esserne esonerati.

Art. 42.

Quando negli Istituti vi siano classi aggiunte, il capo d'Istituto continuerà a ricevere una speciale retribuzione secondo le norme della tabella K per ciascuna delle classi in più oltre il numero minimo stabilito per ciascun ordine d'Istituti della stessa tabella.

PERSONALE DI SERVIZIO.

Art. 43.

Per gli attuali macchinisti, bidelli e inservienti-custodi viene mantenuto il ruolo ora vigente. Essi conseguiranno il primo degli aumenti biennali determinati dalla tabella F alla applicazione della presente legge, e il secondo dopo due anni; e ciò senza pregiudizio degli aumenti sessennali del decimo conseguiti o da conseguire.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 44.

Sarà istituito un Ispettorato per la sorveglianza amministrativa, disciplinare e didattica delle scuole medie, che dovrà incominciare a funzionare al principio dell'anno scolastico 1907-1908.

Il modo di costituzione e di funzionamento dell'Ispettorato sarà stabilito con speciale legge.

Il progetto relativo dovrà essere presentato al Parlamento entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 45.

Agli effetti delle disposizioni sopra stabilite, tutte le nomine e promozioni relative a insegnanti, capi d'istituto e personale di servizio fatte dopo il 31 dicembre 1905 e prima della pubblicazione della presente legge, si considereranno come fatte il 31 dicembre 1905.

Gli aumenti sessennali maturati dopo il 31 dicembre 1905 saranno computati agli effetti dell'art. 25 e 27 soltanto per la parte anteriore al 1 gennaio 1906.

Art. 46.

I contributi, che le provincie, i comuni e gli enti morali, per obbligo di legge o per convenzione speciale, pagano attualmente per il mantenimento degli istituti d'istruzione classica, tecnica e normale, continueranno ad essere pagati nella stessa misura, ferme restando le convenzioni in vigore.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare per decreto Reale, in ragione degli aumenti portati con la presente legge agli stipendi degli insegnanti delle scuole classiche, tecniche e normali, la tabella dei contributi annessa alla legge 16 luglio 1904, n. 397; la quale sarà, così modificata, da applicare in tutti i provvedimenti

di istituzione o conversione in governative di scuole classiche, tecniche o normali, a cui si farà luogo dopo la promulgazione della presente legge.

Art. 47.

La presente legge avrà effetto a datare dal 1° gennaio 1906, e dovrà avere piena attuazione al 1° gennaio 1907.

Per tutto ciò che concerne l'obbligo dei limiti d'orario, per le remunerazioni stabilite dalle parti I e II della tabella C e pei compensi per correzione dei temi scritti e per cura di gabinetto di cui al 4° comma dell'art. 10, la presente legge avrà effetto dal principio dell'anno scolastico 1906-907. Per l'anno scolastico corrente continueranno ad essere applicate le norme vigenti.

Art. 48.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906 e per gli esercizi successivi le somme necessarie alle maggiori spese dipendenti dall'applicazione della presente legge e la somma a calcolo di lire 350,000 per la istituzione dell'Ispettorato di cui all'art. 42.

Art. 49.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge s'intendono abrogate.

Ordini

PRIMO ORDINE DI RUOLI	SECONDO ORDINE DI RUOLI
<p>Insegnanti appartenenti al</p> <p>Ruolo di Ginnasio inferiore (1ª, 2ª e 3ª classe)</p> <p>Ruolo di Scuola tecnica</p> <p>Ruolo di Scuola complementare</p> <p>Insegnanti di</p> <p>Disegno e calligrafia nelle Scuole normali maschili.</p> <p>Disegno nelle Scuole normali femminili.</p> <p>Matematica nei Ginnasi.</p> <p>Francese nei Ginnasi.</p> <p>Maestre assistenti e di lavori donneschi nelle scuole normali femminili (1).</p>	<p>Insegnanti appartenenti al</p> <p>Ruolo di Liceo</p> <p>Ruolo di Istituto tecnico (2)</p> <p>Ruolo di Istituto nautico</p> <p>Ruolo di Scuola normale</p> <p>Ruolo di Ginnasio superiore (4ª e 5ª classe)</p> <p style="text-align: right;">purchè non esplicitamente assegnati al 1º o al 3º ordine.</p>

TABELLA A
(Art. 2).

di ruoli

TERZO ORDINE DI RUOLI			
A	B	C	D
<p>Istituti nautici.</p> <p>Geografia (3).</p> <p>Scuole tecniche.</p> <p>Scienze naturali (4).</p> <p>Computisteria (4).</p> <p>Scuole tecniche femminili.</p> <p>Maestre di lavori donneschi (1).</p> <p>Scuole normali femminili.</p> <p>Maestre di lavori donneschi (1).</p> <p>Maestre giardiniere.</p>	<p>Scuole tecniche.</p> <p>Calligrafia (4).</p> <p>Scuole normali femminili.</p> <p>Calligrafia.</p>	<p>Scuole normali maschili.</p> <p>Agraria.</p> <p>Scuole normali.</p> <p>Canto.</p>	<p>Scuole normali.</p> <p>Ginnastica.</p>

(1) Tutte le attuali insegnanti che hanno il doppio ufficio di maestra assistente e di maestra di lavori donneschi, continueranno tale doppio ufficio e apparterranno al primo ordine di ruoli con obbligo d'orario corrispondente all'orario settimanale del corso normale-complementare, senza speciale retribuzione. Dopo la prima applicazione della legge ai posti di ruolo vacanti si provvederà per metà con insegnanti aventi il doppio ufficio e il medesimo obbligo d'orario sopraindicato senza speciale retribuzione, e queste apparterranno al 1º ordine di ruoli; per l'altra metà si provvederà con maestre di lavori donneschi che apparterranno al 3º ordine dei ruoli, gruppo A: in questo caso l'ufficio di maestra assistente sarà affidato per incarico con retribuzione ed avrà orario obbligatorio corrispondente all'orario settimanale del corso normale-complementare.

(2) L'insegnamento della calligrafia negli Istituti tecnici sarà affidato per incarico con retribuzione.
 (3) Gli attuali insegnanti, titolari e reggenti, di geografia negli Istituti nautici apparterranno al 2º ordine di ruoli.
 (4) Soltanto una quarta parte delle cattedre sarà di ruolo. La riduzione del numero presente verrà fatta progressivamente, a mano a mano che se ne presenti la opportunità in seguito a vacanza di cattedre.

TABELLA B.
(Art. 4, 5, e 26).

Stipendii degli insegnanti.

	I ordine	II ordine	III ordine			
			A	B	C	D
Stipendio degli insegnanti straordinari	1,800	2,200	1,500	1,200	1,000	800
Stipendio iniziale degli insegnanti ordinari	2,000	2,500	1,600	1,400	1,100	1,000
Misura dell'aumento fisso	500	500	200	200	100	100

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1906

TABELLA C.
(Art. 10 e Tabella A).

Retribuzioni degli insegnanti.

	Ginnasio inferiore Scuola tecnica Scuola complementare	Liceo Ginnasio superiore Istituto tecnico Istituto nautico Scuola normale
I. — Retribuzione annua per ogni ora di lezione settimanale secondo il 1° e il 8° comma dell'art. 10.		
1° Materie con correzione di temi scritti obbligatori o con cura di gabinetto	100	150
2° Materie senza correzione di temi scritti obbligatori	A) con prove orali o orali-pratiche o orali-grafiche	80
	B) con prove grafiche	75
	C) con prove pratiche (1)	60

II. — Retribuzione annua per l'incarico di maestra assistente secondo la nota 1 della Tabella A.

La retribuzione annua per le funzioni di maestra assistente, quando siano affidate per incarico alla maestra di lavori donneschi o ad altra insegnante, è di L. 500.

III. — Materie d'insegnamento per le quali è dovuta la retribuzione speciale per correzione di temi scritti o per cura di gabinetto secondo il comma 4° dell'art. 10 (2).

Italiano	} negli Istituti di 1° e 2° grado
Latino e Greco	
Matematica	
Pedagogia	
Fisica	} negli Istituti di 2° grado
Chimica	
Scienze naturali	
Ragioneria e Computisteria (3)	

(1) La *Ginnastica* ed il *Canto* si considerano come appartenenti al gruppo C.(2) Agli effetti di questa retribuzione il *Latino* e il *Greco* nel Liceo, l'*Italiano*, il *Latino* e il *Greco* nel Ginnasio, la *Fisica* e la *Chimica* nel Liceo, ed anche nell'Istituto tecnico quando formano una sola cattedra, le *Scienze fisiche* e le *naturali* nelle Scuole normali femminili, e la *Matematica*, le *Scienze fisiche* e le *naturali* nelle Scuole normali maschili, si considerano come formanti insieme unica materia del programma del rispettivo insegnante e non danno diritto che a una unica retribuzione.

(3) La retribuzione è dovuta soltanto quando i due insegnamenti sono affidati allo stesso insegnante con orario completo o quando, essendo divisi, l'insegnante di ciascuno di essi ha l'orario complessivo dell'uno e dell'altro insegnamento.

TABELLA D.
(Art. 8, 4° comma).

Orario massimo per gli insegnanti appartenenti al 3° ordine di ruoli.

Scuole normali maschili e femminili.

	Ore settimanali
Lavori donneschi	15
Calligrafia	7
Canto	6
Ginnastica (corso normale)	10
Agraria	4
Maestre giardiniere	4

Orario settimanale
del giardino d'infanzia

Scuole tecniche.

Scienze naturali	4
Computisteria	4½
Calligrafia	7

Scuole tecniche femminili.

Lavori donneschi	15
----------------------------	----

Istituti nautici.

Geografia	6
---------------------	---

NB. — Gli attuali insegnanti di geografia, titolari e reggenti, negli Istituti nautici saranno obbligati ai limiti di orario stabiliti dall'art. 8, comma 1 e 3, e dall'art. 9.

TABELLA E.
(Art. 14 e 16).

Retribuzioni e stipendi massimi dei capi d'istituto.

	Retribuzione ai capi d'istituto incaricati	Stipendio massimo dei capi d'istituto effettivi
Presidi di Liceo-ginnasio	1000	6500
Presidi d'Istituto tecnico-nautico		
Presidi d'Istituto tecnico		
Direttori e direttrici di Scuole normali femminili		
Presidi di Liceo isolato	800	
Presidi d'Istituto nautico		
Direttori di Scuole normali maschili		
Direttori e direttrici di Scuola tecnica	750	5750
Direttori e direttrici di Ginnasio isolato		
Direttrici di Scuola complementare autonoma		

TABELLA F.
(Art. 21).

Personale di servizio dei licei-ginnasi (1).

Numero	UFFICIO	Stipendio	Misura di ciascuno dei due aumenti biennali
109	Macchinisti	1,000	100
275	Bidelli	850	100
275	Inservienti-custodi (2).	750	75

(1) Sono esclusi i macchinisti, bidelli e inservienti-custodi dei licei-ginnasi della Sicilia. Ma ai due aumenti biennali nella misura di lire 75-ognuno, avranno diritto gli inservienti dell'Istituto tecnico di Modica.

(2) Le incombenze di inserviente-custode saranno per quanto è possibile affidate ai bidelli; i quali percepiranno in questo caso come remunerazione lire 350 annue, tranne per coloro che già percepiscono la retribuzione di lire 400 la quale sarà mantenuta.

Salvi i diritti acquisiti dagli inservienti-custodi in servizio alla promulgazione della legge 12 luglio 1900, n. 259, l'alloggio, dove il ginnasio e il liceo sono uniti, sarà accordato ad un solo inserviente-custode. Qualora per difetto di locali non sia possibile accordare tale alloggio, l'inserviente-custode avrà diritto ad una equa indennità a carico dell'ente, che deve fornire il locale all'Istituto.

TABELLA G.

(Art. 23).

Propine di esame di licenza. ⁽¹⁾

ISTITUTI	Presidente	Membri della Commissione	
	Lire	Lire	
Liceo	5 —	3 25	
Ginnasio (unito al liceo)	4 —	2 75	
Id. (isolato)	4 50	3 25	
Istituto tecnico	5 —	3 25	Insegnanti di tutte le materie meno la calligrafia.
		1 50	Insegnante di calligrafia.
Istituto nautico	2 —	1 25	
		0 50	Insegnanti di disegno e calligrafia.
Scuola tecnica	1 50	0 90	Insegnanti delle altre materie.
		1 —	Insegnanti di pedagogia, di lettere italiane, di storia e geografia, di matematica e scienze fisiche e naturali.
Scuola normale femminile	2 —	0 65	Insegnanti di disegno, di calligrafia, di canto, di agraria, di lavori donneschi, di ginnastica.
		1 25	Insegnanti di pedagogia, di lettere italiane, di storia e geografia, di matematica e scienze fisiche e naturali.
Scuola normale maschile	2 —	0 75	Insegnanti di disegno e calligrafia, di canto, di agraria, di ginnastica.
		1 —	Insegnanti di italiano, di storia e geografia, di francese, di matematica, di scienze fisiche e naturali.
Scuole complementare	2 —	0 85	Insegnanti di disegno, di calligrafia, di lavori donneschi.

(1) Ogni esaminatore avrà diritto ad una sola propina per ogni candidato, anche quando l'esame comprenda più materie che costituiscono programma obbligatorio di un medesimo insegnante, salvo i casi di supplenza da determinarsi dal Regolamento.

TABELLA H.

(Art. 24).

Riunione di insegnamenti e norme relative a determinate discipline.

Materie (1)	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra (2)	Norme e avvertenze relative a determinate discipline
Liceo-Ginnasio.			
Lettere latine e greche.	1 (Liceo)	—	Nelle sedi in cui non sia possibile di completare il limite minimo di orario coll'aggiungere all'insegnamento normale il medesimo insegnamento nelle classi aggiunte dello stesso Liceo, o nelle classi ordinarie o aggiunte di altro Liceo, sarà assegnato al professore, secondo i titoli di cui è provveduto, l'insegnamento di altre discipline in istituto di pari grado o nel Ginnasio superiore fino a raggiungere detto limite di orario.
Lettere italiane.	1 (Id.)	—	
Filosofia	1 (Id.)	—	
Storia e geografia.	Id.	Storia e Geografia nel Liceo o nell'Istituto tecnico o Storia e Geografia in una o in ambedue le classi superiori del Ginnasio.	Il limite d'orario si dovrà completare coll'insegnamento nel Ginnasio superiore; soltanto quando ciò non sia possibile, sarà completato con le classi aggiunte nel Liceo, o coll'insegnamento nell'Istituto tecnico.
Matematica	1	Matematica nel Ginnasio superiore, nel Liceo o nell'Istituto tecnico.	
Fisica e chimica	1	—	Nelle sedi in cui non sia possibile di completare il limite minimo di orario coll'aggiungere all'insegnamento normale il medesimo insegnamento nelle classi aggiunte dello stesso Liceo, o nelle classi ordinarie o aggiunte di altro Liceo, sarà assegnato al professore, secondo i titoli di cui è provveduto, l'insegnamento di discipline scientifiche in istituto di pari grado o nel Ginnasio superiore fino a raggiungere detto limite di orario.
Storia naturale	1	Storia naturale nel Liceo e nel Ginnasio.	Nel Ginnasio l'insegnamento delle materie letterarie potrà ripartirsi per modo che possa esservi un professore il quale insegni soltanto la storia e geografia in tutte le classi.
Materie letterarie	5 (nel Ginnasio)	—	
Matematica	1 (Id.)	—	Questo insegnamento è affidato per obbligo, quando sia possibile, ad altro insegnante, o per incarico con retribuzione. Dove l'insegnamento nel Ginnasio superiore sia affidato al professore di matematica nel Liceo, l'insegnamento del Ginnasio inferiore sarà sempre dato per incarico con retribuzione ad esso o ad altro insegnante abilitato.

(1) Gli insegnamenti che, pure facendo parte dei programmi dei vari Istituti, non sono indicati in questa tabella saranno affidati per incarico con retribuzione da determinarsi secondo le norme stabilite dal 3° comma dell'art. 10.

(2) I raggruppamenti indicati in tutta questa tabella (salvo le speciali norme e avvertenze), avranno luogo solamente nel caso in cui l'insegnante non possa completare l'orario nella propria materia con classi aggiunte dell'istituto cui appartiene o con classi ordinarie od aggiunte di altro istituto della stessa specie.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1906

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme e avvertenze relative a determinate discipline
---------	--	--	--

Segue Liceo-Ginnasio.

Francese	1 (Id.)	—	Questo insegnamento è affidato per obbligo, quando sia possibile, o per incarico con retribuzione ad un insegnante della stessa materia di altra scuola abilitato a detto insegnamento; ove ciò non sia possibile sarà affidato per incarico con retribuzione ad altro insegnante abilitato.
--------------------	---------	---	--

Liceo isolato.

Lettere latine e greche	1	—	Vale quanto fu detto sopra per il Liceo-Ginnasio (<i>filosofia</i>).
Lettere italiane	1	—	
Filosofia	1	—	
Storia e Geografia	1	Storia e Geografia nel Liceo o nell'Istituto tecnico, o Storia e geografia in una o in ambedue le classi superiori del Ginnasio.	
Matematica	1	Matematica, fisica e chimica.	Potranno anche esservi due insegnanti come nei Licei-ginnasi. Quando ve ne sia uno solo, esso dovrà essere fornito delle due lauree di matematica e di fisica, o di una di queste lauree e del certificato di licenza o degli studii e esami del primo biennio universitario in chimica.
Fisica e Chimica			
Storia naturale	—	—	L'insegnamento della storia naturale è affidato, quando sia possibile, per incarico con retribuzione ad altro insegnante del Liceo, o ad un insegnante la stessa materia in altra scuola regia o pareggiata del luogo.

Ginnasio isolato.

Materie letterarie	5	—	Vale quanto fu detto sopra per questi insegnamenti nei Ginnasi uniti ai Licei.
Matematica	1	—	L'insegnamento della storia naturale continuerà ad essere affidato all'insegnante di matematica con la retribuzione stabilita dal n. 1 della parte I della Tabella C; ma le ore di tale insegnamento non saranno per lui computate agli effetti dell'obbligo d'orario. Sol tanto quando sia possibile provvedere altrimenti, l'insegnante di matematica potrà essere esonerato, e in tal caso l'insegnamento della storia naturale sarà affidato per incarico con retribuzione ad altro insegnante di scuole regie o pareggiate del luogo abilitato a detto insegnamento.
Storia naturale	—	—	
Francese	1	—	L'insegnamento del francese è affidato per obbligo, quando sia possibile, o per incarico con retribuzione, ad un insegnante della stessa materia di altra scuola abilitato a detto insegnamento; ove ciò non sia possibile sarà affidato per incarico con retribuzione ad altro insegnante abilitato.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1906

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme e avvertenze relative a determinate discipline
Istituto tecnico.			
Lettere italiane	1	—	L'insegnamento di lettere italiane potrà anche essere diviso per bienni, ed essere affidato a due insegnanti negli Istituti che abbiano ordinariamente qualche classe aggiunta.
Lingua francese	1	—	Negli Istituti tecnici colla sola sezione di agrimensura, l'insegnamento del francese sarà affidato all'insegnante della medesima materia in altra scuola, e ove ciò non sia possibile, per incarico con retribuzione ad altro insegnante abilitato a detto insegnamento.
Lingua inglese	1	—	
Lingua tedesca	1	—	
Storia e Geografia . . .	1	—	La separazione degli insegnamenti di storia e di geografia verrà fatta soltanto negli Istituti nei quali, in causa di classi aggiunte, siano necessari due insegnanti. Quando avvenga questa separazione, ciascun insegnante sarà obbligato ad impartire un numero di ore di lezione settimanali pari a quello complessivamente fissato per le due materie, entro i limiti stabiliti dagli articoli 8 e 9.
Matematiche	1	—	Vale l'osservazione fatta sopra per l'insegnamento delle lettere italiane.
Disegno	1	—	Negli Istituti tecnici senza la sezione fisico-matematica, l'insegnamento del disegno sarà impartito dall'insegnante della medesima materia nella scuola tecnica. Quando ciò non sia possibile, sarà affidato per incarico con retribuzione.
Fisica	1	—	Negli Istituti tecnici colla sola sezione di ragioneria gli insegnamenti di fisica e chimica costituiscono una sola cattedra. Per quelli con tutte le sezioni ciascuno di questi insegnamenti avrà una propria cattedra, ma uno potrà essere dato per incarico con retribuzione.
Chimica	1	—	
Storia naturale	1	—	L'insegnamento della storia naturale avrà una propria cattedra, quando l'orario possa essere completato con classi aggiunte o col medesimo insegnamento in altra scuola. Quando ciò non possa verificarsi, questo insegnamento verrà affidato per incarico con retribuzione.

LEGISLATURA XXII - I^a SESSIONE 1904-906 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 23 MARZO 1906

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme e avvertenze relative a determinate discipline
---------	--	--	--

Segue Istituto tecnico.

Agraria, Computisteria agraria ed Estimo.	1	—	
Costruzioni e disegno di costruzioni.	1	Costruzioni, Disegno di costruzioni e Geometria descrittiva.	
Topografia e disegno topografico.	1	—	
Computisteria e Ragioneria.	1	—	Negli Istituti tecnici nei quali in causa di classi aggiunte siano necessari due o più insegnanti di computisteria, e ragioneria, a ciascuno di essi sarà affidato un corso completo.
Economia, Scienza delle finanze, Statistica, Economia industriale e commerciale.	1	—	Quando in un Istituto tecnico, in causa di classi aggiunte siano necessari due insegnanti, a uno di essi verrà affidato l'insegnamento delle scienze economiche; all'altro l'insegnamento delle scienze giuridiche.
Diritto e Legislazione rurale, Legislazione doganale.	—	—	L'insegnamento della calligrafia continuerà ad essere affidato per incarico con retribuzione.
Calligrafia.	—	—	
Meccanica e disegno di macchine.	1	—	
Tessitura	1	—	
Merceologia, Analisi tecnica e Chimica tintoria	1	—	

Istituto nautico.

Lingua italiana e Storia	1	—	
Geografia (commerciale).	1	—	L'insegnamento della geografia avrà una propria cattedra solamente quando non sia possibile di affidarlo all'insegnante di storia e geografia di altra scuola, o in mancanza di esso ad altro insegnante dell'Istituto nautico munito del titolo di abilitazione.
Diritto	—	—	Questo insegnamento sarà affidato all'insegnante di materie giuridiche o di materie giuridico-economiche dell'Istituto tecnico. Quando ciò non sia possibile, sarà affidato per incarico con retribuzione a persona munita di laurea in legge o di titolo equipollente.

LEGISLATURA XXII - 1^a SESSIONE 1904-906 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 23 MARZO 1906

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme e avvertenze relative a determinate discipline
---------	--	--	--

Segue Istituto nautico.

Lingua francese	1	—	<p>Gl'insegnamenti di francese e d'inglese avranno una propria cattedra solamente quando non sia possibile affidare ciascun di essi all'insegnante della medesima lingua nell'Istituto tecnico, oppure quando non si possa affidarlo ad altro insegnante dell'Istituto nautico o tecnico regolarmente abilitato.</p>
Lingua inglese	1	—	
Fisica, Meccanica e Meteorologia.	1	—	
Matematiche	1	—	
Navigazione	1	Navigazione, Trigonometria sferica, Geografia astronomica e Astronomia nautica.	
Attrezzatura e Manovra navale.	1	Attrezzatura, Manovra navale e Telegrafia marittima.	
Macchine a vapore e Disegno relativo. Materiale e doveri del macchinista.	1	—	
Costruzione navale, Disegno relativo e teoria della nave.	1	—	
Disegno di tracciato e Direzione delle officine.	1	—	
Disegno	1	—	

Scuola tecnica

Lingua italiana	1	—	<p>L'insegnamento del disegno potrà essere affidato per incarico con retribuzione all'insegnante di calligrafia della medesima scuola o di altro Istituto, quando questo insegnante abbia l'abilitazione corrispondente.</p>
Matematica	1	—	
Lingua francese	1	—	
Disegno	1	—	
Storia, Geografia e Diritti e Doveri.	1	—	

LEGISLATURA XXI - 1ª SESSIONE 1904 906 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 23 MARZO 1906

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme e avvertenze relative a determinate discipline
---------	--	--	--

Segue Scuola tecnica.

Calligrafia	1	—	Gli insegnamenti di calligrafia, scienze naturali e computisteria saranno affidati a insegnanti speciali di ruolo solamente quando non sia possibile di affidare: l'insegnamento della calligrafia all'insegnante di disegno, se abilitato, della medesima scuola o all'insegnante di calligrafia di altra scuola; l'insegnamento delle scienze fisiche e naturali all'insegnante di storia naturale o di fisica di altra scuola; l'insegnamento della computisteria all'insegnante di computisteria e ragioneria dell'Istituto tecnico o ad altro insegnante abilitato.
Scienze naturali	1	—	
Computisteria	1	—	

Scuola tecnica a tipo speciale.

Gli insegnamenti delle *Scuole tecniche a tipo speciale* non indicati nella presente tabella sono affidati per incarico con retribuzione secondo la tabella B.

Essi sono ora:

Agraria	—	—
Meccanica elementare e tecnologia industriale.	—	—
Lingua tedesca	—	—
Altri insegnamenti potranno essere istituiti per regolamento.	—	—

Scuola tecnica femminile.

Maestra di lavori donneschi.

1

—

Nelle scuole più importanti e più numerose la Maestra di lavori donneschi eserciterà, per incarico con la retribuzione stabilita dalla parte II della tabella C, anche le funzioni di maestra assistente; se ciò non sia possibile, tale incarico sarà affidato, sentito il direttore o la direttrice, ad altra insegnante della scuola.

Scuola normale maschile.

Pedagogia e morale
Lingua e lettere italiane

1

—

1

204

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1906

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme e avvertenze relative a determinate discipline
---------	--	--	--

Segue Scuola normale maschile.

Storia e Geografia. . .	1	—	
Matematica e Scienze fisiche e naturali.	1	—	
Disegno e Calligrafia .	1	—	
Canto	1	—	
Agraria.	1	—	L'insegnamento dell'agraria è affidato ad uno speciale insegnante di ruolo, solamente nelle sedi in cui manchi l'Istituto tecnico coll'insegnamento dell'agraria.
Lavoro manuale . . .	—	—	L'insegnamento è affidato per incarico con retribuzione e preferibilmente ad un insegnante della scuola.
Ginnastica	1	—	

Scuola normale femminile.

Pedagogia e morale . .	1 (nella scuola normale)	—	
Lingua e Lettere italiane	1 (id.)	—	
Storia e Geografia. . .	1 (id.)	—	
Matematica	1	—	Gli insegnanti di matematica, scienze fisiche e naturali, disegno e calligrafia nella scuola normale femminile hanno l'obbligo del medesimo insegnamento nell'annessa scuola complementare.
Scienze fisiche e naturali	1	—	
Disegno.	1	—	
Calligrafia.	1	—	
Canto	1 (nella scuola normale)	—	
Maestra assistente e Lavori donneschi.	1	—	Quando le funzioni di Maestra assistente debbano essere affidate per incarico con retribuzione, l'insegnante di lavori donneschi, dovrà avere la preferenza; soltanto quando questa non possa assumerle saranno affidate, sentito il direttore o la direttrice, ad altra insegnante della scuola.
Agraria.	—	—	Gli insegnamenti dell'agraria e del lavoro manuale saranno affidati per incarico con retribuzione e preferibilmente ad insegnanti della scuola.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1906

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme e avvertenze relative a determinate discipline
---------	--	--	--

Segue Scuola normale femminile.

Maestra del giardino d'infanzia.	1	—	Per la ginnastica v'è obbligo dello stesso insegnamento nel corso complementare, con retribuzione.
Lavoro manuale	—	—	
Ginnastica.	1	—	
Lingua italiana.	1 (nella scuola complem.)	—	
Storia e Geografia.	1 (id.)	—	
Lingua francese	1 (id.)	—	

Scuola complementare autonoma.

Lingua italiana.	1	—	I due insegnamenti della matematica e delle scienze fisiche e naturali potranno essere affidati a due insegnanti per incarico con retribuzione.
Storia e Geografia.	1	—	
Matematica e Scienze fisiche e naturali.	1	—	} Gli insegnamenti del disegno e della calligrafia vengono affidati per incarico con retribuzione.
Disegno.	—	—	
Calligrafia.	—	—	
Maestra assistente e di lavori donneschi.	—	—	I due uffici di Maestra assistente e di lavori donneschi potranno anche essere affidati entrambi per incarico con retribuzione.
Lingua francese	1	—	L'insegnamento della ginnastica è affidato per incarico con retribuzione.
Ginnastica.	—	—	

TABELLA I.
(Art. 30, n. 2).

Insegnanti reggenti senza l'aumento di stipendio di cui al n. 2 dell'art. 30.

Scuole normali.

Insegnanti di Calligrafia.

Id. di Canto.

Id. di Ginnastica.

Maestre assistenti e di lavori donneschi.

Maestre giardiniere.

Insegnanti di materie letterarie nelle scuole complementari.

Ginnasio superiore.

Insegnanti di materie letterarie.

TABELLA J.

(Art. 33).

Numero degli aumenti quinquennali o sessennali che gl'insegnanti attualmente in servizio conseguiranno dall'applicazione della legge in poi, in base agli stipendi loro attribuiti per l'applicazione della legge stessa.

	1° ordine di ruoli	2° ordine di ruoli	3° ordine di ruoli				Corrispondente numero d'aumenti	Aumenti fissi quinquennali	Aumenti sessennali di 1/10
			A	B	C	D			
Stipendio attribuito per l'applicazione della nuova legge.	2000	2500	1600	1400	110	1000		4	2
	2500	3000	1800	1600	1200	1100		3	2
	3000	3500	2000	1800	1300	1200		2	2
	3500	4000	2200	2000	1400	1300		1	2
	4000	4500	2400	2200	1500	1400		»	2
Stipendio massimo (compresi gli aumenti di 1/10)	4400	4950	2640	2420	1650	1540	»	1	
	4800	5400	2880	2640	1800	1680	»	»	

TABELLA K.

(Art. 41 e 42).

Capi d'istituto — Stipendi e retribuzioni

I.

Capi d'Istituto attualmente titolari.

I. — LICEI - GINNASI.

Gli attuali presidi titolari diverranno effettivi e il nuovo loro stipendio sarà calcolato secondo gli art. 25 e 27 con l'aumento di L. 1000 ed eventualmente dei decimi di cui al secondo comma dell'art. 26 sulla somma di L. 500 in relazione alla loro anzianità di servizio.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'art. 16 e continueranno a percepire l'eventuale assegno stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259, diminuito di L. 500.

Nel determinare la loro anzianità saranno applicate anche le disposizioni dell'art. 32.

II. — ISTITUTI TECNICI E NAUTICI.

A) *Presidi titolari senza insegnamento.*

Gli attuali presidi titolari diverranno effettivi e il nuovo loro stipendio sarà calcolato secondo gli articoli 25 e 27 con l'aumento di L. 500 ed eventualmente dei decimi di cui al secondo comma dell'art. 26 sulla somma di L. 500 in relazione alla loro anzianità di servizio.

Conservano la differenza fra lo stipendio di cui fossero forniti attualmente in confronto dello stipendio di ruolo assegnato con la legge 12 luglio 1900, n. 259.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'art. 16 e continueranno a percepire l'eventuale assegno stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Nel determinare la loro anzianità saranno applicate anche le disposizioni dell'art. 32.

B) *Presidi titolari di ruolo, che sono insieme insegnanti titolari fuori ruolo.*

Gli attuali presidi titolari diverranno effettivi e il nuovo loro stipendio sarà calcolato secondo gli articoli 25 e 27 con l'aumento di L. 500 ed

eventualmente dei decimi di cui al secondo comma dell'articolo 26 sulla somma di L. 500 in relazione alla loro anzianità di servizio e inoltre dello stipendio attualmente percepito come insegnanti titolari fuori ruolo.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'art. 16 e continueranno a percepire l'eventuale assegno stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Nel determinare la loro anzianità saranno applicate anche le disposizioni dell'art. 32.

C) *Presidi titolari fuori ruolo che sono insieme insegnanti titolari di ruolo.*

Gli attuali presidi titolari diverranno effettivi e il nuovo loro stipendio sarà calcolato come insegnanti di ruolo secondo gli articoli 25, 26 e 27 con l'aumento dello stipendio attualmente percepito come presidi titolari fuori ruolo.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'art. 16 e continueranno a percepire l'eventuale assegno stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

III. — SCUOLE NORMALI.

Gli attuali direttori e le attuali direttrici (effettivi o effettive, reggenti, incaricati o incaricate con stipendio) diverranno effettivi o effettive e il nuovo loro stipendio sarà calcolato come insegnanti di ruolo secondo gli articoli 25, 26 e 27 con l'aumento di L. 1000.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'art. 16.

IV. — GINNASI.

Gli attuali direttori titolari di ruolo e fuori ruolo diverranno effettivi e il nuovo loro stipendio sarà calcolato secondo gli articoli 25 e 27 con l'aumento di L. 750 ed eventualmente dei decimi di cui al secondo comma dell'art. 26 sulla somma di L. 500 in relazione alla loro anzianità di servizio.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'art. 16.

Nel determinare la loro anzianità saranno applicate anche le disposizioni dell'art. 32.

V. — SCUOLE TECNICHE.

Gli attuali direttori titolari e le attuali direttrici titolari (di ruolo o fuori ruolo) diverranno effettivi o effettive e il loro nuovo stipendio sarà calcolato secondo gli articoli 25 e 27 con l'aumento di L. 750 ed eventualmente dei decimi di cui al secondo comma dell'art. 26 sulla somma di L. 500 in relazione alla loro anzianità di servizio, e inoltre dell'eventuale stipendio d'insegnanti di ruolo.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'art. 16 o continueranno a percepire l'eventuale assegno stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Nel determinare la loro anzianità saranno applicate anche le disposizioni dell'art. 32.

VI. — PRESIDI, DIRETTORI O DIRETTRICI TITOLARI CON INCARICO D'INSEGNAMENTO.

Ai capi d'Istituto che avessero ottenuto incarico d'insegnamento, in seguito alle disposizioni dell'art. 3 della legge 12 luglio 1900, n. 259, questo incarico potrà essere conservato alle condizioni stabilite nell'articolo stesso anche per la remunerazione.

II.

Capi d'Istituto attualmente incaricati.

I. — ISTITUTI DI PRIMO GRADO.

I capi incaricati d'Istituto di primo grado avranno la retribuzione indicata dalla tabella E, e diverranno effettivi al termine del quinquennio da quando ebbero l'incarico.

Diventando capi di Istituto effettivi, lo stipendio che avranno come insegnanti secondo la nuova legge sarà aumentato di lire 750.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'articolo 16.

II. — ISTITUTI DI SECONDO GRADO.

I capi incaricati (con retribuzione) o supplenti d'Istituto di secondo grado avranno la retribuzione indicata dalla tabella E conservando la eventuale presente eccedenza, e diventeranno effettivi al termine del quinquennio da quando ebbero l'incarico.

Diventando capi d'Istituto effettivi, lo stipendio che avranno come insegnanti secondo la nuova legge sarà aumentato di lire 1000, e conserveranno come assegno la eventuale eccedenza fra le lire 1000 e la retribuzione da essi attualmente percepita come capi d'istituto incaricati o supplenti.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'articolo 16.

RETRIBUZIONI SPETTANTI AGLI ATTUALI CAPI DI ISTITUTO PER LE CLASSI AGGIUNTE.

Grado e qualità dell'Istituto	Numero delle classi aggiunte, per le quali non spetta compenso ai capi d'Istituto (1).	Retribuzione annua per ogni classe aggiunta in più
Liceo-ginnasio	3 (*) . . . }	L. 100 per le classi liceali
Istituto tecnico-nautico	1	> 75 per le classi ginnasiali
Istituto tecnico	1 (**)	> 100
Scuola normale femminile	2 . . . }	> 100
Liceo isolato	1	> 100 per le classi normali
Istituto nautico	1	> 75 per le classi complementari
Scuola normale maschile	1	> 100
Ginnasio isolato	2	> 100
Scuola tecnica	1	> 75
Scuola complementare autonoma	1	> 75

(*) È dovuto il compenso ai presidi di Liceo-ginnasio per le classi aggiunte eccedenti il numero di una nel liceo e di due nel ginnasio, purché complessivamente eccedano il numero di tre.

(**) È dovuto il compenso ai direttori e alle direttrici di scuole normali femminili per le classi aggiunte eccedenti il numero di una per il corso normale e di una per il corso complementare, purché complessivamente eccedano il numero di due.

(1) In eccezione alla presente tabella, ai capi d'Istituto che all'atto della pubblicazione della presente legge hanno tenuto per non meno di 10 anni ufficio di presidenza o di direzione, sarà assegnata per le classi aggiunte a retribuzione corrispondente al numero totale di esse.